



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 199

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 16 gennaio 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

| | |
|---------------------------|--------|
| <i>Plenaria</i> | Pag. 5 |
|---------------------------|--------|

Comitati congiunti

Comitato per la legislazione (Senato) e Comitato per la legislazione (Camera):

| | |
|---------------------------|---------|
| <i>Plenaria</i> | Pag. 19 |
|---------------------------|---------|

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

| | |
|--|---------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | Pag. 21 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | » 24 |
| <i>Plenaria (notturna) (*)</i> | |

2^a - Giustizia:

| | |
|---|------|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i> | » 27 |
| <i>Plenaria</i> | » 27 |

3^a - Affari esteri e difesa:

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> | » 41 |
|---------------------------|------|

4^a - Politiche dell'Unione europea:

| | |
|---|------|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i> | » 57 |
| <i>Plenaria</i> | » 58 |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 199° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 gennaio 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

| | | |
|--|------|-----|
| 5 ^a - Programmazione economica, bilancio: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i> | Pag. | 66 |
| <i>Plenaria</i> | » | 66 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i> | » | 79 |
| 7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i> | » | 80 |
| <i>Plenaria</i> | » | 80 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | » | 100 |
| 8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i> | » | 101 |
| <i>Plenaria</i> | » | 101 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i> | » | 110 |
| 9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 111 |
| 10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 120 |

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

| | | |
|--|------|-----|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i> | Pag. | 124 |
|--|------|-----|

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-
blica:

| | | |
|---------------------------|------|-----|
| <i>Plenaria</i> | Pag. | 125 |
|---------------------------|------|-----|

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere:

| | | |
|---|------|-----|
| <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> | Pag. | 126 |
| <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » | 126 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 16 gennaio 2024

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BALBONI (*FdI*) fa preliminarmente presente che con lettera del 20 dicembre 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta, per le eventuali valutazioni di competenza, la documentazione fatta pervenire in data 15 dicembre 2023 dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi relativamente ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, rammentando che analoga questione fu esaminata dalla Giunta nella scorsa legislatura (Doc. XVI, n. 8).

Al fine di inquadrare la complessa vicenda, si rende necessario premettere che l'onorevole Giovanardi è imputato dinanzi al Tribunale di Modena per rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (articolo 326 del codice penale), violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale), oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale) e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale). Secondo l'ipotesi accusatoria l'onorevole Giovanardi avrebbe posto in essere una serie di attività volte ad ottenere, a favore delle imprese Bianchini Costruzioni S.r.l. e IOS di Bianchini Alessandro e altri, la revoca dell'esclusione dalla cosiddetta *white list* – e cioè l'elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,

rilevante nel contesto dei pubblici appalti – operata dal Prefetto, con nuovo inserimento e ripristino delle facoltà previste per le imprese iscritte.

Secondo l'ipotesi accusatoria, nel perseguire tali finalità l'allora senatore Giovanardi avrebbe realizzato, oltre a comportamenti genericamente « pressori », vere e proprie minacce, sia dirette che indirette, tese a turbare le attività di un corpo amministrativo (nella fattispecie, il Prefetto di Modena e il Gruppo interforze centrale), nonché a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tali condotte – che, nell'occasione, sarebbero stati anche oltraggiati – a compiere atti contrari all'ufficio; allo scopo di meglio esercitare tale attività di minaccia, l'onorevole Giovanardi avrebbe anche adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, inerenti ai relativi procedimenti amministrativi, a lui fornite da appartenenti agli uffici della Prefettura, coimputati nel medesimo procedimento.

La vicenda *de qua* è stata posta all'attenzione della Giunta in plurime occasioni, di cui appare opportuno dare sinteticamente conto.

Nella scorsa legislatura, l'esame della questione da parte della Giunta ha preso avvio da una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche trasmessa il 1° agosto 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna (dinanzi al quale in quel momento era pendente il procedimento); in data 1° luglio 2020 la Giunta deliberava, a maggioranza, di proporre all'Assemblea l'accoglimento parziale della richiesta dell'autorità giudiziaria con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche e l'accoglimento della domanda in relazione all'utilizzo dei tabulati. Tale proposta veniva accolta dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 328 del 19 maggio 2021.

In data 28 ottobre 2020 l'onorevole Giovanardi sottoponeva all'attenzione del Senato documentazione inerente all'utilizzo, nel procedimento penale pendente dinanzi alla Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena (dinanzi al quale attualmente pende il giudizio *de quo*), di videoriprese effettuate da un privato da parte dell'autorità giudiziaria. Deferita la questione alla Giunta, in data 25 novembre 2020 quest'ultima deliberava di inoltrare una richiesta di chiarimenti all'autorità procedente. Con provvedimento del 12 gennaio 2021, il Tribunale di Modena, in riscontro a tale richiesta, precisava che il processo si trovava nella sub-fase delle questioni preliminari di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, antecedente all'apertura del dibattimento e delle richieste istruttorie *ex* articolo 493 del codice di procedura penale e ravvisava in quella fase procedurale « l'impossibilità di ogni valutazione anticipata ed astratta circa la natura e l'utilizzabilità di quanto ancora non offerto in produzione ».

Contestualmente, con ordinanza del 12 gennaio 2021 (trasmessa il 18 gennaio 2021), lo stesso Tribunale di Modena, a seguito dell'eccezione formulata dalla difesa dell'onorevole Giovanardi, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, sospendeva il processo

per 90 giorni e inoltrava al Senato la domanda inerente all'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, al caso *de quo* (Doc. IV-ter, n. 14).

L'esame della vicenda da parte della Giunta – di cui si illustrano di seguito i punti salienti – si svolgeva in maniera di fatto congiunta per entrambi i profili sopra descritti, e cioè da un lato la questione dell'utilizzo delle videoriprese effettuate da un privato senza preventiva autorizzazione della Camera competente, dall'altro l'applicabilità al caso di specie della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In particolare, in data 26 maggio 2021, alla luce della valenza interlocutoria della prima risposta fornita, ed in considerazione del tempo ulteriormente trascorso, la Giunta deliberava di rivolgere al Tribunale di Modena un'istanza istruttoria volta ad ottenere un chiarimento definitivo riguardo all'utilizzo o meno, nei confronti dell'onorevole Giovanardi, delle predette videoriprese private. Con provvedimento del 9 settembre 2021 il Presidente del Tribunale confermava che il processo, a seguito dell'invio degli atti al Senato, era stato ritualmente sospeso a norma dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003 e ribadiva che esso era ancora nella fase di ammissione delle prove, cosicché nessuna pronuncia risultava intervenuta su quanto indicato dalla Giunta, precisando altresì che era preclusa al Tribunale ogni facoltà di anticipazione del giudizio in merito alle prove dedotte ed articolate dalle parti.

Nel corso dell'esame dinanzi alla Giunta l'onorevole Giovanardi inoltrava diverse missive e documenti con cui ribadiva le sue considerazioni in merito all'utilizzo – a suo avviso indebito, in carenza di autorizzazione parlamentare – da parte dell'autorità giudiziaria delle citate videoriprese; in particolare, con lettera pervenuta alla Giunta il 13 ottobre 2021, egli chiedeva il sollevamento di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

Appare opportuno rilevare che, nell'ambito dell'esame della complessa vicenda, il relatore Durnwalder, con riferimento al profilo inerente alla questione dell'utilizzo delle videoriprese private, esprimeva più volte il parere secondo cui il conflitto di attribuzioni avrebbe dovuto essere sollevato dal Senato della Repubblica nel caso in cui l'autorità giudiziaria avesse effettivamente inteso utilizzare tali videoriprese.

Con riferimento alla richiesta riguardante l'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, in data 6 ottobre 2021 il relatore Durnwalder formulava una proposta definitiva tesa a dichiarare l'insussistenza dell'insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresì il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico uffi-

ciale (articolo 341-*bis* del codice penale). Tale proposta veniva respinta dalla Giunta.

Il nuovo relatore incaricato, senatore Pillon, avanzava quindi due proposte distinte, che venivano entrambe approvate dalla Giunta.

In particolare, in data 16 novembre 2021, la Giunta deliberava, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la promozione di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, in relazione all'utilizzazione in giudizio contro l'onorevole Giovanardi della videoripresa effettuata da un privato senza preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera competente *ex* articolo 68, terzo comma, della Costituzione (Doc. XVI, n. 8).

Il 19 gennaio 2022 la Giunta approvava, a maggioranza, la proposta volta al riconoscimento della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per tutti i capi di imputazione di cui al documento in esame (Doc. IV-*ter*, n. 14-A). L'Assemblea del Senato, in data 16 febbraio 2022, confermava le conclusioni della Giunta.

Si rileva che il sopracitato Doc. XVI, n. 8, inerente al sollevamento del conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, non è stato mai esaminato dall'Aula, essendo stata la questione, di fatto, « assorbita » dalla successiva delibera sull'insindacabilità.

Con ricorso depositato il 4 maggio 2022 il Tribunale di Modena, ritenendo che non sussistessero, nella specie, gli estremi di lineare ed immediata riconducibilità delle condotte oggetto dell'imputazione alla prerogativa di insindacabilità deliberata dal Senato della Repubblica, ha disposto la sospensione del giudizio e promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dinanzi alla Consulta.

Con la sentenza n. 218, depositata l'11 dicembre 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Modena nella parte in cui la deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 ha dichiarato insindacabili le condotte contestate all'onorevole Giovanardi, ai sensi dell'articolo 341-*bis* (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale.

Ha peraltro dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate allo stesso parlamentare ai sensi degli articoli 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) del codice penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, annullando per l'effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato, nella parte in cui si riferisce agli addebiti di cui ai citati articoli 326, 336 e 338 del codice penale.

In estrema sintesi la Corte ha escluso che l'elemento teleologico costituito dall'opinione del senatore Giovanardi (consistente nella ritenuta ingiusta esclusione di alcune aziende modenesi dalla cosiddetta *white list*), pur se fatta valere attraverso atti parlamentari, temporalmente contigui alle condotte, sia sufficiente a ricondurre nell'alveo dell'articolo 68,

primo comma, della Costituzione, indistintamente tutti i comportamenti e le dichiarazioni contestate al senatore e a farli ritenere automaticamente compatibili con l'« esercizio, in forma di espressione di opinione, della funzione parlamentare »; ha quindi ritenuto che le condotte qualificate dall'autorità giudiziaria quali minacce dirette a costringere pubblici ufficiali ed esponenti di un Corpo politico o amministrativo a compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, o quelle inquadrare nella fattispecie della rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, non siano riconducibili alla nozione di espressione di un'opinione e si collochino fuori dal perimetro di applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con gli atti da ultimo deferiti dalla Presidenza del Senato l'onorevole Giovanardi, richiamando la sopracitata delibera della Giunta del 16 novembre 2021, avente ad oggetto la proposizione di un conflitto di attribuzioni in relazione all'utilizzo, da parte dell'autorità giudiziaria, di videoregistrazioni effettuate da un privato (la quale, come già illustrato, non fu esaminata dall'Aula del Senato in virtù del riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità per tutti i capi di imputazione oggetto del procedimento), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2023, chiede che la questione sia nuovamente sottoposta all'attenzione della Giunta.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 RG GIP pendente innanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 dicembre 2023.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), rammenta che, con riferimento al documento in esame, in data 13 dicembre 2023 la Giunta ha deliberato un'istanza di integrazione istruttoria volta ad acquisire la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 R.G. GIP.

Con missiva del 9 gennaio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta la documentazione inviata dal Tribunale di Firenze – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, a riscontro della predetta istanza.

Con specifico riguardo alla posizione del senatore Matteo Renzi, la richiesta di rinvio a giudizio configura a carico di quest'ultimo, in concorso con altri soggetti (tra i quali l'onorevole Maria Elena Boschi e l'ex deputato Luca Lotti), il reato di cui agli articoli 7 della legge n. 195 del 1974, 4 della legge n. 659 del 1981, 110 e 81 del codice penale.

In particolare i coimputati – alcuni dei quali componenti del consiglio direttivo della Fondazione Open, secondo l'autorità procedente « *ri-feribile a Renzi Matteo (e da lui diretta) e, di fatto, articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana)* », ed un altro quale collaboratore degli stessi – in concorso tra loro avrebbero ricevuto, in violazione della normativa citata, i contributi in denaro dei quali viene stilato un dettagliato elenco dall'anno 2014 al 2018, che i finanziatori consegnavano alla stessa Fondazione.

Tali somme sarebbero state utilizzate per sostenere l'attività politica di Matteo Renzi, Luca Lotti e Maria Elena Boschi e della « corrente renziana ».

Secondo l'imputazione, i coimputati avrebbero comunque ricevuto, in violazione della normativa citata, dalle società indicate nell'elenco, a mezzo dell'interposizione della Fondazione Open, contributi in forma indiretta consistiti in beni e servizi, acquistati dalla stessa Fondazione utilizzando le somme riferite. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 7 novembre 2014 e l'11 luglio 2018.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – XVIII Sezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 novembre 2023 e proseguito nella seduta del 13 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 13 dicembre 2023 la senatrice Spelgatti ha rimesso il mandato di relatrice ed è pertanto stato incaricato il senatore Sallemi, al quale cede la parola.

Il relatore, senatore SALLEMI (*FdI*), fa presente che Il Giudice del Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile, con nota pervenuta in data 5 ottobre 2023, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione – copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 32914/2021) nei confronti dell’onorevole Gabriele Lanzi, senatore all’epoca dei fatti.

In data 18 ottobre 2023 il Presidente del Senato ha deferito la questione all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Si rende preliminarmente opportuno rilevare che la vicenda *de qua* è già stata sottoposta all’attenzione del Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura, su richiesta dello stesso senatore Lanzi.

In data 26 ottobre 2021, la Giunta – in difformità rispetto alla proposta formulata dal relatore Paroli – ritenne non sussistente la garanzia costituzionale dell’insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*quater*, n. 6).

Nel corso della seduta d’Aula del 16 febbraio 2022, fu accolta la proposta di rinvio dell’esame, attesa la pendenza di trattative per la bonaria composizione della lite. Successivamente, il 5 aprile 2022, il senatore Lanzi trasmise atto di rinuncia alla deliberazione da parte del Senato, con conseguente estinzione del procedimento pendente dinanzi all’Assemblea del Senato.

Dall’ordinanza attualmente deferita all’esame della Giunta si evince che – avuto esito negativo il tentativo di bonario componimento – l’ex senatore Lanzi ha nuovamente eccepito in giudizio l’insindacabilità delle opinioni espresse *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale di Roma, non ritenendo meritevole di accoglimento la predetta eccezione, ha conseguentemente trasmesso gli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, al fine di ottenere la relativa deliberazione.

Nella seduta di Giunta del 14 novembre 2023, la senatrice Spelgatti ha ritenuto di condividere le conclusioni della relazione per l’Aula depositata nella scorsa legislatura dal senatore incaricato Pellegrini, nel senso della non sussistenza, nel caso di specie, della garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nella seduta del 13 dicembre 2023, alla luce del dibattito svoltosi dinanzi alla Giunta, la relatrice ha dichiarato di rinunciare all’incarico.

Si rammenta che – come si evince dagli atti della precedente legislatura – la vicenda ha preso avvio da un *post* pubblicato su *Facebook* in data 7 dicembre 2018, con cui l’allora senatore Lanzi criticò la scelta dell’onorevole Matteo Dall’Osso di abbandonare, nel dicembre 2018, il Gruppo dei deputati del MoVimento 5 Stelle (con cui era stato eletto e che in quel momento si trovava tra le forze di maggioranza) per aderire al Gruppo dei deputati di Forza Italia (partito politico in quel momento all’opposizione).

L'ex senatore Lanzi, nel citato *post*, si espresse in questi termini: « *Ci sono delle cose che riescono ancora a sorprendermi! Sono dispiaciuto per la sua salute ed è un fardello molto pesante da portarsi dietro, ma non posso restare in silenzio di fronte a questo cambio di campo, e che campo per la miseria, che come dicevo all'inizio mi ha sorpreso e non poco. La motivazione (non mi hanno approvato un emendamento sui disabili) non sta in piedi. Ogni parlamentare nelle sue prerogative può presentare tutto lo scibile umano ma se non è concordato muore nella culla. Si deve avere l'approvazione del proprio capogruppo di Commissione, del Capogruppo e l'accordo con il Governo. È giusto così o non si concluderebbe nulla. Ci vuole pazienza tanto più che questa è la nostra prima legge di stabilità che si perfeziona avendo avuto un'estate dedicata principalmente alla tragedia di Genova. Dell'Osso ha deciso di aderire a Forza Italia avvalendosi del suo libero arbitrio. Pur nella "tragicità" di questa decisione mi conforta il fatto che forse le sue condizioni di salute non lo sostengono più di tanto facendogli fare questa ca[...]ta. Cosa devo dire? C'è poco da dire. Evidenzio questa notizia, oramai di dominio pubblico ma vi chiedo di non utilizzare insulti o male parole. Aggiunge male al suo male e questo basta e avanza. Mi raccomando, moderazione, presa atto senza indecenze oppure cancello il post. Con educazione si può scrivere tutto ma se scadiamo nel mero insulto si passa dalla parte del torto ».*

L'onorevole Dall'Osso, gravemente malato, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scorgessero gli estremi della diffamazione, commessa a mezzo *social network*, aggravata dal dilleggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità. A suo avviso infatti, il giudizio espresso nei propri confronti, poi ripreso da alcune testate giornalistiche telematiche e anche dalla stampa, avrebbe violato onore, reputazione ed immagine. Ha quindi convenuto in giudizio il senatore Lanzi chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale-esistenziale a lui causato. In tal sede, in particolare, da un lato ha stigmatizzato la « connessione arbitraria e perniciosa » tra il proprio stato di salute e l'opzione del ricollocamento all'interno dei Gruppi parlamentari, dall'altro ha evidenziato la « viralità » della dichiarazione lesiva ed il suo carattere di diffusività, evincibile dai successivi *post* degli utenti della rete, della quale il senatore Lanzi si sarebbe servito intenzionalmente al fine di attaccare e screditare il collega dissenziente; l'onorevole Dall'Osso ritiene infatti di essere divenuto il « bersaglio » da delegittimare al fine di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l'indebolimento ulteriore della forza politica.

Nell'istanza con cui ha sottoposto la questione all'esame del Senato nella precedente legislatura, l'ex senatore Lanzi, nel rammentare come tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre iscritto quello di modificare l'articolo 67 della Costituzione introducendo il vincolo di mandato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di Segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientrava quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto

del Regolamento interno del Gruppo; ha richiamato peraltro le proprie critiche alla decisione dell'onorevole Dall'Osso, esternate in occasione della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo Parlamentare tenutasi il 10 dicembre 2018, nella quale si era discusso di sanzioni disciplinari con riguardo all'articolo 21 dello Statuto del Movimento, nonché un proprio intervento sulla medesima materia nel corso della seduta del Consiglio direttivo dell'8 ottobre 2018.

Il senatore ha quindi sostenuto che il *post* in esame si collocasse in un più ampio contesto di comunicazione all'esterno delle prerogative già da lui esercitate all'interno della propria Camera di appartenenza, in particolare in quanto membro del Direttivo del Gruppo politico del Movimento 5 Stelle; le espressioni da lui utilizzate – le quali sarebbero state prive di intento denigratorio della persona dell'onorevole Dall'Osso e finalizzate esclusivamente ad addurre il caso *de quo* quale fattispecie esemplificativa dell'importanza della battaglia politica per l'introduzione del vincolo di mandato – costituivano a suo avviso manifestazioni *extra moenia* del proprio pensiero politico già esplicitato in precedenza nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Con la richiesta oggi all'esame della Giunta il Tribunale di Roma – richiamando anche le conclusioni della Giunta della precedente legislatura, nonché la giurisprudenza costituzionale e di legittimità – ha ritenuto sostanzialmente che le attività compiute all'interno di un Gruppo parlamentare, come nella specie avvenuto, non possano essere considerate di per sé atti *intra moenia* ai fini del riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione in quanto, atteso che tale qualità è ravvisabile per le attività parlamentari proprie e per gli atti parlamentari tipici, negli altri casi (tra cui quello dei Gruppi parlamentari), occorrerebbe considerare il « piano di attività », distinguendo quello « parlamentare » da quello « politico ». Secondo il Tribunale nel caso di specie il « piano di attività » del Gruppo parlamentare sarebbe strettamente politico e non parlamentare e non sussisterebbe pertanto alcun collegamento funzionale con le attività *intra moenia* del Parlamento. Pertanto, ad avviso del Giudice, le dichiarazioni *extra moenia* dell'ex senatore Lanzi non appaiono funzionalmente collegate alla sua attività parlamentare *intra moenia*, ma piuttosto ad attività politica del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle.

Come è noto, la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insinda-

cabilità nei casi in cui la dichiarazione « esterna » del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il senatore Lanzi, negli atti depositati nel corso della precedente legislatura, ha rilevato come la modifica dell'articolo 67 della Costituzione e l'introduzione del vincolo di mandato imperativo per i parlamentari – finalizzato a contrastare i cambi di partito da parte di questi ultimi – sia notoriamente uno degli obiettivi del MoVimento 5 Stelle; ha sottolineato a tale proposito come tale obiettivo fosse stato introdotto esplicitamente nel Contratto di Governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega e fosse previsto nell'ambito delle riforme costituzionali indicate nella piattaforma *Rousseau*.

Ha inoltre posto in evidenza il proprio ruolo, oltre che di delegato d'Aula, di Segretario del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle a far data dal 3 luglio 2018; sotto tale profilo, ha in particolare rimarcato il legame tra tale ultima carica e l'attività inerente alle situazioni che possano dar luogo alle sanzioni previste dall'articolo 21 del Regolamento del predetto Gruppo parlamentare, le quali sono disposte dal Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, di cui anche i Segretari fanno parte.

Il senatore Lanzi ha allegato agli atti depositati dinanzi alla Giunta il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo senatori del MoVimento 5 Stelle, convocata dal Capogruppo presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018. Si evince da tale atto che in quella sede egli stigmatizzò il comportamento dei colleghi che, uscendo dal Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, non si dimettevano ma passavano ad altro Gruppo; il senatore chiese, a tale proposito, che fossero attuate le procedure previste per le sanzioni comminate dal codice etico e che venissero calendarizzati i provvedimenti anche di ordine costituzionale per introdurre il vincolo di mandato.

La posizione espressa dal senatore Lanzi in tale occasione fu peraltro ribadita – citando esplicitamente proprio il caso del deputato Matteo Dall'Osso – nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle del 10 dicembre 2018.

L'attuale relatore precisa di condividere, in relazione al caso in esame, le conclusioni contenute nella relazione predisposta dal senatore Paroli nella scorsa legislatura, che fu illustrata dal Presidente Gasparri nella seduta di Giunta del 26 ottobre 2021.

In tal sede è stato opportunamente precisato che i Gruppi parlamentari, come evidenziato dalla dottrina, hanno natura bivalente, essendo as-

sociazioni privatistiche ma svolgendo al contempo funzioni squisitamente parlamentari e quindi pubbliche per eccellenza.

Riprendendo le stesse considerazioni svolte dal Giudice remittente nell'ordinanza relativa all'onorevole Lanzi – che a sua volta riporta la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3335 del 2004 – v'è infatti da evidenziare che tale impostazione risponde ad un consolidato orientamento che vede nei Gruppi parlamentari una natura giuridica composita, essendo contemporaneamente organi dei rispettivi partiti e, quindi, « riflesso istituzionale del pluralismo politico » (sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 1998 e n. 298 del 2004), e soggetti costituzionalmente necessari, ai sensi degli articoli 72 e 82 della Costituzione, per l'organizzazione ed il buon andamento delle attività parlamentari. Come è stato osservato dalla dottrina, le Camere trovano, quindi, nei Gruppi parlamentari l'elemento cardine in base a cui strutturarsi, ricapitolare le posizioni politiche e svolgere le loro attività. Del resto, la natura e le funzioni costituzionalmente necessarie dei Gruppi parlamentari trovano una rispondenza nella disciplina che essi ricevono nei Regolamenti di ciascuna Camera del Parlamento italiano (per il Senato il Capo IV del Regolamento, per la Camera dei deputati il Capo III del Regolamento, ma per entrambi i testi normativi i richiami ai Gruppi sono disseminati in numerosi articoli). Basti pensare soltanto a due riferimenti ai Gruppi di estrema importanza per l'attività parlamentare: la composizione degli organi parlamentari interni, effettuata sulla base della composizione dei Gruppi parlamentari, e la decisione in merito alla calendarizzazione dell'attività parlamentare, determinata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Inoltre occorre sottolineare come le recenti riforme dei Regolamenti parlamentari abbiano conferito ai Gruppi una visibilità esterna ancora più marcata, ad esempio prevedendo la trasmissione dello Statuto di ogni Gruppo al Presidente di ciascuna Camera e la pubblicazione degli stessi Statuti sui rispettivi siti istituzionali (articoli 15, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del Regolamento della Camera e 15, comma 3-*bis*, del Regolamento del Senato).

Tanto premesso, nel caso specifico dell'onorevole Lanzi appare evidente, come ha rilevato anche l'interessato negli atti presentati nel corso della precedente legislatura, che il *post* con cui egli ha criticato la scelta dell'onorevole Dall'Osso di passare a Forza Italia poco dopo l'inizio della legislatura si colloca in un più ampio contesto di divulgazione esterna dell'attività connessa con la sua funzione di parlamentare, svolta all'interno della propria Camera e del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, nel quale l'onorevole Lanzi rivestiva le funzioni di Segretario e membro del Comitato Direttivo (organo, quest'ultimo, direttamente coinvolto nella materia delle sanzioni disciplinari per chi si comporti in modo contrario allo Statuto e al Codice etico del Movimento).

Sostanzialmente, quindi, egli ha espresso *extra moenia* il proprio pensiero politico esplicitato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, con particolare riferimento alle tematiche inerenti all'introduzione

del vincolo di mandato, citando il caso dell'onorevole Dall'Osso quale caso esemplificativo di un tema sul quale il MoVimento è molto impegnato, e che ha altresì riflessi immediati sull'attività parlamentare.

Tale conclusione è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, in un caso analogo, ha considerato atto *intra moenia* la nota scritta da un parlamentare al proprio Presidente di Gruppo, poi divulgata in una conferenza stampa (Corte costituzionale, n. 298 del 2004).

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo requisito, enucleato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il cosiddetto « legame temporale » fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l'atto *extra moenia* deve essere susseguente rispetto all'atto *intra moenia* o sostanzialmente contestuale rispetto allo stesso.

Nel caso di specie, il requisito del legame temporale appare sicuramente rispettato in relazione all'intervento del senatore Lanzi nella riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo senatori del MoVimento 5 Stelle presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018, che risulta essere precedente rispetto alla pubblicazione del *post* su *Facebook* (7 dicembre 2018).

Tuttavia, come ha specificato la Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di sostanziale contestualità tra interventi esterni ed atti tipici è « *in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi...* [e] *presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione* ».

In particolare la Consulta, nel caso in cui l'atto *intra moenia* sia successivo all'atto *extra moenia*, incentra il legame temporale su due requisiti, alternativi tra loro, ossia il preannuncio nell'ambito della dichiarazione esterna della futura presentazione di un atto parlamentare o, in alternativa rispetto a tale fattispecie, la prevedibilità di un atto parlamentare « *sulla base della specifica situazione* ».

Il primo requisito, ossia quello del preannuncio, non sussiste nel caso di specie e pertanto occorre concentrare l'analisi sul secondo requisito, al fine di valutare se la presentazione di un atto parlamentare fosse o meno prevedibile sulla base della specifica situazione.

La verifica che occorre effettuare si basa necessariamente su canoni di verosimiglianza e di ragionevolezza, atteso che la prevedibilità si sostanzia ontologicamente in un giudizio prognostico *ex ante* ed in quanto tale necessariamente ancorato a criteri valutativi « probabilistici ».

La Corte costituzionale configura quindi un apposito criterio valutativo rispetto a tale fattispecie, stabilendo che il predetto giudizio prognostico *ex ante* debba essere incentrato sulla « *specifica situazione* » ed in tal modo richiedendo che i presupposti valutativi prognostici siano incentrati non su situazioni generiche, quanto su situazioni connotate da specificità e quindi articolate secondo elementi puntuali e circostanziati.

Come osservato nella sopracitata relazione del 26 ottobre 2021, nel caso in esame, atteso il ruolo del senatore Lanzi di segretario del Gruppo parlamentare e membro del Comitato Direttivo nonché le posizioni già chiaramente espresse nella materia *de qua* nella riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo del MoVimento 5 Stelle dell'8 ottobre 2018, era ragionevolmente prevedibile che la fuoriuscita dell'onorevole Dall'Osso dal MoVimento 5 Stelle, oggetto del *post* all'origine della vicenda, avrebbe costituito argomento di un suo intervento nella medesima sede.

Pur essendo quindi sufficiente, per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità nel caso di specie, l'intervento del senatore Lanzi in data 8 ottobre 2018, si può altresì ritenere sussistente il requisito temporale richiesto dalla Corte costituzionale anche con riferimento al secondo intervento del senatore Lanzi nel Consiglio Direttivo del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, svoltosi appena due giorni dopo la pubblicazione del *post*, e cioè il 10 dicembre 2018.

Per tutti i motivi fin qui evidenziati il relatore propone che la Giunta riconosca la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Lanzi con riferimento alla questione in esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) sollecita un approfondimento su alcune cariche ricoperte dai senatori, così come anticipato nella precedente seduta. In particolare, si riferisce alla carica rivestita dal senatore Pirondini quale componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, anche ai fini delle valutazioni su eventuali profili di ineleggibilità. Peraltro, la carica rivestita dal senatore Pirondini non risulta dichiarata nel modulo riguardante l'anagrafe patrimoniale che risulta pubblico. Inoltre, andrebbe svolto un approfondimento anche sulle cariche ricoperte dal senatore a vita Renzo Piano, anche in merito alla ricezione di compensi o emolumenti di provenienza estera.

Alla luce di tali considerazioni, auspica pertanto che le questioni segnalate siano oggetto di esame da parte dell'apposito Comitato.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) osserva che il tema delle eventuali mancate comunicazioni dei senatori in merito a cariche rivestite dovrebbe investire la Presidenza del Senato, che potrebbe in tal senso richiedere agli stessi senatori un aggiornamento della loro situazione. Più in generale, per quanto concerne la valutazione delle cariche, ritiene che l'apposito Comitato dovrebbe avviare un'istruttoria di carattere complessivo e generale, evitando di attivarsi su mero impulso esterno o su questioni che suscitano pubblico clamore.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), fermo restando che la propria parte politica non ha alcuna obiezione ad una istruttoria di carattere generale da parte dell'apposito Comitato, precisa che il senatore Pirondini

ha correttamente effettuato, a inizio legislatura, la comunicazione della carica ricoperta nel foglio notizie, mentre le dichiarazioni da rendere sui moduli relativi all'anagrafe patrimoniale rispondono a una funzione diversa.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a convocare il Comitato che coordina per lo svolgimento dell'istruttoria sulle cariche ricoperte dai senatori, ai fini delle conseguenti valutazioni che saranno poi rimesse alla Giunta.

Il PRESIDENTE ritiene senz'altro utile che il Comitato per l'esame delle cariche si attivi sollecitamente per una disamina di carattere generale, con particolare riferimento ad alcuni casi oggetto di segnalazione. Per quanto concerne poi il profilo riguardante l'aggiornamento delle dichiarazioni sulle cariche ricoperte dai senatori, si riserva di attivare le opportune iniziative, se del caso investendo anche la Presidenza del Senato, in senso analogo a quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMITATI CONGIUNTI

Comitato per la legislazione

del Senato della Repubblica

con il

Comitato per la legislazione

della Camera dei deputati

Martedì 16 gennaio 2024

Plenaria

2^a Seduta

*Presidenza del Presidente del Comitato per la legislazione del Senato
MATERA*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Consigliere
Valerio Di Porto, componente dell'istituto Dirpolis, Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa.*

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente MATERA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione: audizione di esperti in materia

Il presidente MATERA introduce l'audizione del Consigliere DI PORTO.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il senatore GIORGIS (PD-IDP).

Il presidente TABACCI svolge alcune considerazioni sui profili evidenziati dall'audit.

Ad essi replica il Consigliere DI PORTO.

Il Presidente MATERA ringrazia il relatore e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 16 gennaio 2024

Plenaria

150^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **RENZI e altri.** – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella seduta del 10 gennaio scorso, i Gruppi sono invitati a indicare, entro la fine della odierna seduta antimeridiana, i nominativi dei senatori che intendano intervenire nel dibattito.

Ha quindi inizio la discussione generale congiunta.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene condivisibili gli obiettivi della riforma proposta dal Governo, che è volta a migliorare la governabilità, evitando cambi di maggioranze e formazione di nuovi Esecutivi nell'arco della medesima legislatura, che impediscono all'azione politica di dispiegare i propri effetti e causano confusione nei cittadini. Ne è un esempio significativo la misura del cosiddetto *Superbonus*, adottata dal Governo Conte II e sconfessata nella medesima legislatura dal successivo Governo Draghi, che l'aveva ritenuta rischiosa per l'equilibrio dei conti pubblici, con conseguenti disagi per cittadini e imprese che avevano avviato i lavori di ristrutturazione.

È pertanto necessario garantire Governi di legislatura, come avviene anche per le Regioni e gli enti locali, con un'alternanza chiara tra maggioranze stabili. Gli strumenti individuati nel disegno di legge n. 935 per perseguire tale obiettivo sono il premio di maggioranza del 55 per cento, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, e la possibilità, in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, di conferimento dell'incarico di formare il Governo a un altro parlamentare candidato in collegamento al Presidente eletto, come previsto dal comma 1, lettera b), dell'articolo 4.

Quanto al premio di maggioranza, ritiene opportuno prevedere in Costituzione quanto meno tale principio, rinviando poi eventualmente alla legge elettorale la definizione della percentuale. Su tale aspetto, sottolinea che la maggioranza è concorde e coesa.

Un maggiore approfondimento appare necessario, invece, con riferimento alla cosiddetta norma antiribaltone sul premier di riserva, come sottolineato da alcuni degli esperti auditi. In ogni caso, in merito rileva che finora l'incarico di formare il Governo è sempre stato assegnato al *leader* della parte politica più votata, per cui la norma non rappresenterebbe una particolare novità.

In conclusione, auspica che siano finalmente adottate le misure più idonee per garantire una migliore governabilità, evitando che in Parlamento si formino maggioranze a volte perfino in contrasto con l'orientamento espresso dagli elettori.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) sottolinea che il progetto di riforma del Governo introduce modifiche ben più significative di quelle che a prima vista sembrerebbero discendere dai cinque articoli di cui si compone il testo del disegno di legge n. 935. Ricorda, per esempio, l'elezione a Presidente del Consiglio di un parlamentare, a suffragio universale e diretto, per la durata di cinque anni, contestualmente alle Camere; l'assegnazione di un premio di maggioranza del 55 per cento; il conferimento dell'incarico al *Premier* da parte del Presidente della Repubblica e il voto di fiducia del Parlamento, nonostante l'elezione diretta; la possibilità di sostituire il Presidente del Consiglio eletto, in caso di cessazione dalla carica, con un altro parlamentare a lui collegato; la limitazione del potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e l'eliminazione della nomina dei senatori a vita.

Sottolinea che, nel corso delle numerose audizioni di giuristi ed esperti, sono emerse alcune criticità che la sua parte politica ritiene necessario correggere in sede emendativa.

In primo luogo, la riforma prospettata modifica la forma di Governo, facendola diventare però una sorta di ibrido e assemblando istituti diversi, tratti dal modello parlamentare e da quello presidenziale, senza prevedere adeguati contrappesi né preservare la separazione dei poteri, che, invece, sono garantiti anche nei sistemi presidenziali puri.

Evidenzia, in secondo luogo, che l'elezione diretta del *Premier* non ha precedenti in altre Costituzioni democratiche: vi è stato solo un esperimento in Israele, peraltro abbandonato dopo pochi anni.

Particolarmente da criticare è poi la norma che attribuisce un premio di maggioranza del 55 per cento senza stabilire il conseguimento di una soglia minima di voti. Tale previsione, infatti, è a suo avviso incostituzionale, in quanto lesiva dei principi di rappresentatività del Parlamento e di eguaglianza del voto sanciti nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Ritiene altresì necessario riflettere sulla previsione di una soglia per l'elezione del Presidente del Consiglio, considerando insufficiente la maggioranza relativa, e sulla introduzione di un limite alla sua rieleggibilità, come negli Stati Uniti e in Francia.

Osserva che, in presenza di un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, perdono significato sia il conferimento dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica, sia il voto di fiducia iniziale in Parlamento, che difficilmente potrebbe sconfessare l'orientamento popolare espresso nella consultazione elettorale.

Formula quindi considerazioni critiche sulla cosiddetta norma antibaltone, che a suo avviso avrebbe, invece, proprio effetti destabilizzanti, poiché una parte della maggioranza potrebbe avere interesse a sostituire il Presidente del Consiglio eletto con un altro politicamente a essa più vicino.

Rileva inoltre che, nonostante gli annunci della maggioranza di non voler incidere sulle prerogative del Presidente della Repubblica, è inevitabile che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio ne determini diverse limitazioni. In particolare, ritiene criticabile la soppressione della possibilità di nominare i senatori a vita. Si tratta di una facoltà che può invece riavvicinare i cittadini alla politica, trattandosi di persone che si sono distinte nei rispettivi settori, senza poter alterare in alcun modo gli equilibri politici.

Auspica, infine, che la maggioranza intenda accogliere le proposte di modifica che verranno presentate recependo le criticità sottolineate nel corso delle audizioni ed evitando di polarizzare il dibattito per puntare all'approvazione della riforma attraverso il *referendum ex* articolo 138 della Costituzione. Nel sottolineare che la sua parte politica avrebbe preferito una riforma ispirata al modello tedesco, annuncia la presentazione di emendamenti finalizzati a correggere gli aspetti più problematici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 14 di oggi, martedì 16 gennaio, il termine entro cui indicare i nominativi dei senatori che intendano partecipare alla discussione generale congiunta, in modo da consentire, già nel corso della seduta convocata per le ore 20,10 o al termine dei lavori dell'Assemblea, l'organizzazione dei tempi del dibattito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

Sottocommissione per i pareri

40^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 20.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, rilevato che:

– il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;

– per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della « difesa », della « sicurezza dello Stato » e di « armi, munizioni ed esplosivi » riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori CATALDI (*M5S*) e GIORGIS (*PD-IDP*) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la disciplina sulla composizione del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici;

– all'articolo 6, recante le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale degli abiti storici, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo alle regioni, agli enti locali e agli istituti scolastici.

La Sottocommissione conviene.

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di aggiornare al 2024 la decorrenza del contributo a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, prevista a partire dall'anno 2023.

La Sottocommissione conviene.

(905) Deputato SASSO e altri. – Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 20,10.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 16 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 75

*Presidenza del Vice Presidente
SISLER*

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,55

*AUDIZIONI DEL PROFESSORE ENRICO MARZADURI, ORDINARIO DI DIRITTO
PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PISA, DEL PROFESSORE MITJA
GIALUZ, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ
DI GENOVA, E DEL PROFESSORE GIORGIO SPANGHER, ORDINARIO DI DIRITTO
PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, SUL DI-
SEGNO DI LEGGE N. 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI PRIORITÀ
NELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE)*

Plenaria

113^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
SISLER*

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) *Deputato SASSO e altri. – Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relattrice, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di 7 articoli, reca modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, con compiti di monitoraggio e di analisi in particolare del fenomeno delle violenze contro gli insegnanti ed il personale che opera nelle scuole.

L'articolo 2 individua invece specifici compiti di promozione dell'informazione e della sensibilizzazione del Ministro dell'istruzione e del merito sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, anche attraverso progetti di comunicazione istituzionale.

Il successivo articolo 3 istituisce il 15 dicembre Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico.

Gli articoli 4, 5 e 6 sono quelli di diretta competenza della Commissione giustizia, in quanto introducono diverse aggravanti per i reati commessi in danno del personale scolastico.

L'articolo 4 modifica l'articolo 61 del codice penale («Circostanze aggravanti comuni»), introducendo un'ulteriore circostanza aggravante comune, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. La specificazione che l'aggravante opera soltanto quando i delitti siano commessi «a causa o nell'esercizio delle funzioni» del personale scolastico è stata aggiunta in seguito ad un'osservazione specifica contenuta nel parere espresso dalla Commissione Giustizia della Camera.

L'articolo 5 interviene invece sull'articolo 336 del codice penale («Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale»), ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

Con la novella proposta si introduce un'aggravante speciale che prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'allunno. La specificazione del soggetto attivo dell'aggravante speciale è

stata inserita a seguito di una osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia della Camera.

Analoga aggravante speciale è prevista dall'articolo 6, che modifica l'articolo 341-*bis* del codice penale (« Oltraggio a pubblico ufficiale »), il quale attualmente prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Con la modifica proposta dal disegno di legge si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE constatato che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, invitando altresì il relatore a predisporre al più presto una proposta di parere, al fine di poter pervenire alla votazione entro la presente settimana.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore VERINI (*PD-IDP*), invitando il relatore a far pervenire in tempo utile ai Gruppi, anche per via informale, la bozza della proposta di parere, onde poter effettuare le dovute valutazioni.

Il presidente SISLER ed il relatore RASTRELLI (*FdI*) forniscono assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

La legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si tratta, in altri termini, di uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta « fase discendente », ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi adottati dall'Unione europea (UE).

Mentre la legge europea contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea (il cui contenuto è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012) contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, consta di 19 articoli, divisi in tre Capi (intitolati, rispettivamente, « Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea », « Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee », « Deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei »). L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 10 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei. L'annesso Allegato A elenca invece 7 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione – oltre ai principi e criteri delle stesse direttive – i soli principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge.

Ricorda che il testo originario dell'Allegato A comprendeva altre tre direttive, le quali sono state espunte da parte della Camera. Le direttive espunte sono le seguenti: la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (tale direttiva è ora oggetto dell'articolo 13 del presente disegno di legge, articolo inserito dalla Camera); la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (si ricorda che in materia è stato già adottato il decreto legislativo 27 dicembre

2023, n. 209); la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (tale direttiva è ora oggetto dell'articolo 9 del disegno di legge, articolo inserito dalla Camera). Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione, come accennato, stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da *a*) a *i*) del citato comma 1.

Più nel dettaglio, nel merito, appare opportuno soffermarsi sui profili di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Nello specifico, può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa – ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali – o di regolamenti dell'Unione europea. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario – atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale – l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa. La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazioni di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di *cybersicurezza* nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2). La disposizione in esame detta al Governo specifici principi e criteri direttivi, tra cui: introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità (comma 1, lettera *i*); rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione (comma 1, lettera *n*).

Riveste particolare interesse per la Commissione l'articolo 4. Tale disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto di-

sposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, (con il quale era stata data (una prima) attuazione nell'ordinamento alle disposizioni contenute nella Direttiva 2016/343/UE), nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27 comma secondo della Costituzione, per il quale, fino a che non vi è una condanna definitiva, anche nel caso di un soggetto sottoposto a indagine, non si può essere considerati colpevoli.

I decreti legislativi devono essere adottati, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (commi 1 e 2).

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 codice di procedura penale (che, attualmente, disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto, ovvero di quelli non più coperti da segreto consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto. È appena il caso di rammentare che l'Atto Senato 808 interviene, fra le varie, anche sull'articolo 114 c.p.p.) prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. È opportuno rammentare che l'articolo 3 della citata direttiva (UE) 2016/343 riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. Mentre, ai sensi dell'articolo 4 della medesima, gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole.

L'articolo 5 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023. L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. In proposito, si rammenta che ai fini della direttiva 2008/114/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, per infrastruttura critica si intende « un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle

funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni ». Nel recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, il Governo deve osservare ulteriori principi e criteri direttivi specifici, tra cui: introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive – ove necessario anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689 –, nonché strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere (lettera *h*); prevedere che le autorità competenti istituite ai sensi della lettera *c*) possano irrogare le sanzioni amministrative (lettera *i*).

L'articolo 6 conferisce una delega legislativa al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il comma 2 dell'articolo reca gli specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Fra i vari principi, il Governo è chiamato a definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento e il riordino del sistema vigente (lettera *f*).

L'articolo 7 contiene, poi, i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sono stati dettati ulteriori principi e criteri concernenti i poteri sanzionatori, l'estensione della disciplina di recepimento ai crediti concessi da taluni soggetti autorizzati – anche al fine del coordinamento delle disposizioni nazionali di settore – nonché il coordinamento con la disciplina nazionale sulla cartolarizzazione dei crediti. Più nel dettaglio nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato ad attenersi ad alcuni specifici criteri direttivi. Fra i vari aspetti da attuare, il Governo dovrà apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (lettera *b*); garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di rece-

pimento della direttiva (UE) 2021/2167 e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali (lettera *c*); apportare le opportune modifiche alla disciplina vigente per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera *d*) il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 per la violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per coordinare dette modifiche con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera *d*), nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni (lettera *f*). In seguito ad una modifica approvata dalla Camera dei deputati è stato espunto il riferimento ai « limiti » ed è stata introdotta la nuova lettera *g*), la quale prevede esplicitamente i limiti edittali per le sanzioni amministrative. Nell'attuazione della delega, il Governo dovrà quindi prevedere i seguenti limiti edittali: per le persone fisiche, da 5.000 euro ad un massimo non superiore a 5 milioni; per le persone giuridiche, da 30.000 euro ad un massimo non superiore a 5 milioni, ovvero al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. Infine, ai sensi della lettera *l*) il Governo è chiamato anche ad apportare le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie – modificando la legge n. 130 del 1999 – per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando in particolare il rispetto degli obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori contenuti nella direttiva medesima. Si dovrà peraltro prevedere l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge 30 aprile 1999, n. 130, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167.

L'articolo 10 pone al Governo principi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento, entro il 28 dicembre 2023, della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139. Sia la direttiva (UE) 2022/2380 sia il Regolamento (UE) 2018/1139 apportano modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016. Fra gli specifici principi e criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega è prevista l'introduzione nel decreto legislativo n. 128 del 2016 di ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2380 (lettera *b*). Tale criterio risponde alla finalità di adeguare il vigente trattamento sanzionatorio alle nuove prescrizioni emergenti dalla direttiva

(UE) 2022/2380 la quale, introducendo nuovi requisiti essenziali, aggiorna conseguentemente anche l'elenco delle non conformità dei prodotti.

L'articolo 12, modificato durante l'esame alla Camera, prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. L'articolo in esame prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, il Governo debba anche revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati (lettera *d*).

L'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, al comma 1 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare, oltre ai già più volte ricordati principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, da effettuarsi entro il 6 luglio 2024. In particolare la lettera *b*) impone al Governo di prevedere che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai del TUF, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi: i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni; il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel TUF.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo deve osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici, fra i quali, apportare ogni necessaria modifica al decreto legi-

slativo 19 novembre 2008, n. 195 (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021, prevedendo la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera *a*), numero 7).

L'articolo 16, al comma 1, reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.

Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera *d*), previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554: la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di *cybersicurezza* nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2); la direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (lettera *a*); assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, paragrafo 2, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE)

2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale (lettera *b*); attribuire alle autorità di cui alla lettera *b*) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale (lettera *c*); prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera *b*) secondo le rispettive competenze (lettera *d*).

L'articolo 17 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Il comma 2 individua principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Il Governo è chiamato, tra le altre, ad adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (lettera *f*).

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti fondi e di cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Il comma 2 individua puntualmente i principi e criteri direttivi specifici (ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega. In particolare il Governo è chiamato a stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa con riguardo alle sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento UE 1113/2023, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari; ad attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113; ad apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Infine l'articolo 19, introdotto durante l'esame parlamentare alla Camera, reca i criteri e principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto regolamento MiCA). Il comma 1 dell'articolo 19 delega il Governo all'adozione delle norme di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme in esame. Il comma 2 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, oltre a richiamare quelli generalmente dettati dal già più volte ricordato articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, il Governo è delegato: attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri regolamentari, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento MiCA e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento; attribuire alle medesime autorità i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami (rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento), tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento, ai sensi del quale le autorità competenti esercitano i relativi poteri direttamente; in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; sotto la propria responsabilità, mediante delega ad altre autorità e, infine, rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie; disciplinare le sanzioni previste dal regolamento, attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive contenute nell'articolo 111 del Regolamento.

I principi di delega contengono disposizioni molto dettagliate proprio in merito alla misura e ai limiti delle sanzioni, nonché in tema di coordinamento tra le medesime e quelle già previste a legislazione vigente. In particolare si prevede che vengano attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i poteri di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal regolamento. Inoltre, le norme delegate devono stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a 5.000 euro per le persone fisiche e 30.000 euro per le persone giuridiche.

Le norme delegate devono inoltre stabilire che per l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta (di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114) si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste a legislazione vigente per le violazioni agli obblighi di vigilanza informativa e ispettiva previsti, in materia

bancaria, dagli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero, in materia finanziaria, dagli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Spetta altresì alle norme delegate di coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.

Inoltre, per garantire l'effettiva applicazione della disciplina sanzionatoria contenuta nel regolamento, spetta alla disciplina delegata il compito di individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità. Inoltre, fermo quanto stabilito dal regolamento, i decreti legislativi attuativi devono attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni. Conformemente alle norme sanzionatorie contenute nel regolamento, la disciplina delegata deve prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chiedi l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste. Deve essere infine disciplinata la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dal regolamento, ai fini della segnalazione all'ABE e all'ESMA e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, ai sensi del quale qualora gli Stati membri abbiano stabilito sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento, le rispettive autorità competenti inviano all'ABE e all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati riguardanti tutte le pertinenti indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.

Passando ai documenti congiunti nell'esame; la relazione programmatica per il 2023 è articolata in quattro parti.

La prima riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, osservato attraverso la lente delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche.

La seconda è dedicata alle politiche strategiche, quali: le iniziative avviate nell'ambito del *Green deal* europeo; la digitalizzazione; la promozione dello stile di vita europeo; e le iniziative per conferire nuovo slancio alla democrazia europea.

La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna dell'UE con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, al rafforzamento della politica commerciale europea, alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'UE, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale e alle attività di assistenza militare, finanziaria all'Ucraina.

La quarta infine è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti è strutturato in 113 schede relative a « *dossier* » specifici – su singole questioni o proposte legislative dell'UE – che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.

Nell'ambito della Parte prima sviluppo del processo di integrazione europea, la relazione programmatica richiama espressamente richiamato il pacchetto di riforme antiriciclaggio presentato dalla Commissione nel luglio 2021, che racchiude quattro strumenti legislativi: il regolamento istitutivo dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e il regolamento e la direttiva antiriciclaggio (sui quali sono in corso i negoziati) e il regolamento sui trasferimenti di fondi e di cripto-attività (che è stato approvato).

Ad avviso del Governo l'Italia possiede un sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo robusto e valutato positivamente a livello internazionale il che la rende un candidato ideale e qualificato per ospitare la sede dell'Autorità europea antiriciclaggio (l'Italia ha effettivamente avanzato la sua candidatura). Con riguardo alla parte seconda, relativa alle politiche strategiche, e nello specifico nel contesto dell'Unione della sicurezza, poi particolare attenzione viene riservata alle nuove norme sul congelamento e sulla confisca dei beni derivanti da attività criminose.

Da ultimo occorre ricordare che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (*Doc. LXXXVII*, n. 1) dà conto delle azioni conseguite e dei risultati raggiunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. I temi relativi alla giustizia sono descritti in particolare nella parte II, dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea, in cui si illustrano tra gli altri le politiche di contrasto al riciclaggio, il rafforzamento delle strategie sui temi di sicurezza, prevenzione e contrasto a terrorismo e criminalità organizzata e le prove elettroniche in materia penale. Conclude invitando ad approfondire gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento che contengono temi rilevanti per la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 16 gennaio 2024

Plenaria
63^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno ed emendamenti presentati (allegati al resoconto della seduta del 9 gennaio).

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) illustra l'ordine del giorno G/855/1/3, che si ricollega allo spirito della legge n. 185 senza ricorrere ad alcuno spirito ideologico e riconoscendo il ruolo della politica industriale della difesa.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma del senatore De Cristofaro ed altri.

Il senatore MARTON (*M5S*) sottolinea che tutti gli emendamenti presentati da parte del suo Gruppo politico sono intesi a garantire il ruolo e la centralità del Parlamento.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento a sua firma 1.15, sottolineando l'importanza della relazione al Parlamento, che non si deve limitare ai dati commerciali complessivi ma deve fornire elementi di dettaglio sulle diverse tipologie d'armamenti distinti per paese.

Sull'emendamento 1.20, evidenzia che la possibilità di delega a un Sottosegretario può contribuire a una maggiore funzionalità del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

Sull'emendamento 1.23, ribadisce l'importanza delle informazioni sul rispetto dei diritti umani da parte delle organizzazioni umanitarie.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/855/1/3, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33 e 1.34. Annuncia il ritiro degli emendamenti 1.10, 1.22 e 1.32 e dell'ordine del giorno G/855/2/3 e contestualmente presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) esprime perplessità sulle motivazioni del parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.23.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, si passa quindi alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/855/3/1 è respinto.

Posti quindi separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33 e 1.34 sono respinti.

Accogliendo l'invito del presidente Stefania CRAXI, il senatore MENIA (*FdI*) riformula l'emendamento 1.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.9 (testo 2) è posto in votazione ed approvato.

Accogliendo l'invito del presidente Stefania CRAXI, il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 1.15 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.15 (testo 2) è posto in votazione ed approvato. Conseguentemente l'emendamento 1.17 è dichiarato precluso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100, presentato dal Relatore, è approvato con parere favorevole del GOVERNO.

Il PRESIDENTE informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 3 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno, e che si è in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione non ostantiva sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1)

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), relatore, illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo, evidenziando che la Commissione

è chiamata a rendere una relazione alla 4^a Commissione sulla legge di delegazione europea per gli anni 2022 e 2023, già approvata dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge di delegazione europea per il 2022-2023, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si compone di 19 articoli, riguardanti il recepimento di 9 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. Precisa che l'annesso Allegato A che originariamente elencava 10 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, ne contiene 7.

Passando all'esame delle singole disposizioni, precisa innanzitutto che esse si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro (dalla cybersicurezza al rafforzamento della presunzione di innocenza nei procedimenti penali, dalle misure dalla resilienza dei soggetti critici all'imballaggio dei medicinali, dalla gestione dei crediti in materia bancaria alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni), interessando in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le competenze della nostra Commissione.

Alcuni marginali profili di interesse – in relazione al tema della cybersicurezza dell'Unione europea – sono contenuti nell'articolo 3, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta « direttiva NIS 2 »). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS, *Network and Information Security*), e modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, nonché la direttiva (UE) 2018/1972 che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Con specifico riferimento ai contenuti dell'articolo 3 del provvedimento in esame si osserva che, principi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo prevedono l'individuazione dei criteri in base ai quali un ente pubblico possa essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva NIS 2, l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni della medesima direttiva degli enti della pubblica amministrazione che svolgano le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati, ivi compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 124 del 2007. È inoltre prevista la facoltà di esentare alcuni soggetti specifici che svolgono attività nei richiamati settori o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione, con la precisazione che ciò avvenga mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni. Ulteriore principio direttivo è quello che prevede di confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale com-

petente e punto di contatto, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II della stessa Direttiva 2022/2555. In attuazione dell'articolo 10 della direttiva NIS2, viene inoltre prevista la conferma delle disposizioni del decreto legislativo n. 65 del 2018 in materia di istituzione del CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Italia, nonché la necessità di ampliare quanto previsto dal medesimo decreto prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli alla sicurezza informatica.

Fra le ulteriori misure previste si segnala quella relativa alla necessità di introdurre modifiche alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità, di definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014, noto come regolamento eIDAS.

Con riferimento ad ambiti di cooperazione internazionale ma in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'articolo 15 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.

In conclusione, non si ravvisano ostacoli ad esprimere, relativamente ai profili di competenza, una relazione non ostativa alla 4^a Commissione sul provvedimento in esame.

La Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2023 è volta ad illustrare i contenuti e gli obiettivi politici attesi con riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Si tratta, come evidenziato nella premessa del documento, di un anno particolarmente rilevante, cruciale per gli obiettivi attesi a livello di Unione, a partire dal sostegno multidimensionale all'Ucraina e all'attuazione degli impegni previsti dalla Bussola Strategica, nonché l'ultimo della legislatura in corso. Con riferimento più specifico alla politica di sicurezza e difesa, l'attenzione sarà rivolta anche alla nuova Strategia europea per lo spazio, all'aggiornamento di quella marittima e al tema della cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

Rileva innanzitutto come i termini previsti dalla legge per la trasmissione della Relazione al Parlamento – il 31 dicembre di ogni anno – siano stati anche quest'anno ampiamente disattesi. La Relazione è stata trasmessa al Parlamento il 21 giugno 2023 con un ritardo di quasi 6 mesi.

Nell'ambito della parte terza, quella espressamente dedicata alla dimensione esterna dell'Unione europea e dunque ai temi di più specifico interesse per la nostra Commissione, la Relazione programmatica sottolinea innanzitutto (*dossier* 87) come nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), così come della Politica di Sicurezza e Di-

fesa Comune (PSDC), occorrerà perseguire una maggiore autonomia strategica dell'Unione, intesa come capacità di agire e gestire le crisi insieme ai partner, ove possibile, e in autonomia ove necessario.

Con riferimento alla dimensione esterna delle politiche migratorie (*dossier* 89), la Relazione richiama la necessità di conseguire una più efficace cooperazione in materia migratoria attraverso *partnership* strutturate (con un *focus* prioritario sui Paesi della riva sud del mediterraneo e dell'Africa), anche in considerazione della pressione migratoria determinata dalla crisi ucraina e del possibile aumento dei flussi nel Mediterraneo Centrale a causa degli effetti economici del conflitto, nonché di promuovere il rafforzamento del dialogo dell'Unione europea con i Paesi di origine e transito dei flussi.

Nel testo viene inoltre esplicitato l'impegno del Governo (*dossier* 90) a sostenere il processo di allargamento dell'Unione, favorendo il percorso di Ucraina, Georgia e Moldova, e sollecitando un'accelerazione dei negoziati con Serbia, Montenegro, Albania e Macedonia del Nord, nonché sostenendo il rilancio della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo.

Nell'ambito del *dossier* n. 91, dedicato alla nuova *partnership* con i Paesi del vicinato meridionale, viene sottolineato come l'Italia continuerà a sostenere il mantenimento dell'attuale chiave di ripartizione delle allocazioni finanziarie, che vede ad oggi due terzi dei fondi dedicati al Vicinato Sud e un terzo allocati al Vicinato Est.

Sulla politica di sicurezza e difesa il Governo indica l'interesse non solo nell'attuazione della bussola strategica ma anche sulla nuova strategia europea per lo spazio.

Di rilievo anche il *dossier* n. 93 in cui si esplicita l'impegno del Governo a dare la priorità, nell'ambito delle azioni volte al rafforzamento della capacità di schieramento rapido della UE (EU-RDC), prevista dalla Bussola Strategica, a quattro aspetti principali, la capacità di Comando e Controllo, gli EU *Battlegroups* (EU BGs) e abilitanti strategici, la *Force generation and pre-identification* e le esercitazioni. Con riferimento alle capacità di Comando e Controllo (C2), il testo rimarca come la UE dovrà dotarsi di adeguate capacità per la condotta della EU-RDC, in particolare attraverso il rafforzamento della capacità di pianificazione e condotta militare (*Military Planning and Conduct Capability* – MPCC), indicato dalla Bussola Strategica quale Quartier Generale di livello strategico preferito per la gestione dell'EU-RDC. Con l'evoluzione del C2 dovrà progredire di pari passo lo sviluppo di una adeguata capacità info/infra strutturale, per la corretta condotta delle operazioni. In relazione agli EU *Battlegroups* (EU BGs), considerati l'elemento essenziale della EU RDC, la relazione rimarca la necessità che vengano loro associati moduli di capacità e abilitanti strategici per adempiere alle specifiche missioni individuate. A tal fine tutti gli Stati membri, oltre a dimostrare più partecipazione nella alimentazione degli EU BGs dovranno dare seguito agli investimenti per lo sviluppo e l'approvvigionamento delle capacità necessarie alla alimentazione della capacità di schieramento rapido, possibil-

mente secondo un approccio di *procurement* congiunto e facendo uso degli strumenti già a disposizione dell'Unione. Con riferimento ai processi di generazione della forza e di pre-identificazione, la Relazione rimarca come gli scenari operativi in fase di elaborazione e che dovranno essere completati entro il 2023 (*Rescue and Evacuation; Support to Stabilization and Capacity Building; Peace Enforcement; Conflict Prevention; e Support Hum Aid & Disaster Relief*) offriranno la base concettuale per lo sviluppo di un processo di pianificazione (*Advance Planning*) e la conseguente definizione dettagliata dell'architettura della RDC e dei suoi elementi capacitivi costituenti e delle necessarie capacità strategiche (*Strategic Enablers*). Da ultimo, il testo rimarca come nel processo di sviluppo della EU-RDC, siano previste delle esercitazioni a complessità crescente, organizzate sulla base degli scenari operativi: lo scorso ottobre 2023 è stata condotta una esercitazione per testare l'impiego di una forza delle dimensioni di un EUBG, nel 2024 sarà la volta di una esercitazione per una EU-RDC di piccola scala, mentre nel 2025 verrà condotta la esercitazione per la certificazione della completa operatività della EU-RDC.

Nell'ambito della revisione della strategia di sicurezza marittima dell'UE del 2014 (*dossier* n. 94), poi pubblicata dalla Commissione e dell'Alto rappresentante nella comunicazione del 10 marzo 2023, il Governo indica come prioritari il rilancio dell'importanza del dominio marittimo e della difesa degli interessi securitari marittimi dell'UE alla luce di quanto stabilito dalla Bussola Strategica, l'introduzione della dimensione sottomarina tra i domini strategici, il riconoscimento della necessità di creare una sorveglianza integrata marittima nei bacini della EU, il riconoscimento della necessità di sviluppare le capacità dell'UE nel settore marittimo ed infine la dichiarazione della necessità di adattare la Strategia marittima al mutato contesto geopolitico e geostrategico e alla moltiplicazione di minacce e sfide che stanno colpendo anche il dominio marittimo (cibernetiche, ibride e connesse ai cambiamenti climatici).

Gli ultimi *dossier* della parte terza, sono dedicati agli impegni in favore dell'Ucraina.

Con riferimento all'assistenza militare e al sostegno finanziario, educativo e culturale all'Ucraina (*dossier* n. 95), la Relazione ricorda che l'Italia sin dall'inizio della crisi causata all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, ha espresso dure condanne verso la politica di Mosca, mostrandosi al contempo ferma nel supporto all'Ucraina in termini di adesione agli sforzi della Comunità Internazionale, invio di materiale letale e non letale e avvio di iniziative addestrative nel settore della manutenzione. Il Consiglio ha finora stanziato, attraverso pacchetti successivi di decisioni, 5,6 miliardi di euro per la fornitura all'Ucraina di attrezzatura militare nell'ambito dello Strumento europeo per la Pace, ma con le sue ultime decisioni, esso ha ulteriormente aumentato il bilancio dell'EPF per il periodo 2021-2027, fino a 12,04 miliardi di euro. Nel *dossier* si sottolinea inoltre come per il 2023, l'Italia intenda contribuire alla missione in ambito PSDC di assistenza all'Ucraina (EUMAM

Ukraine), continuando peraltro a proseguire, nei fora competenti, la ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi in atto, nel rispetto dei principi riconosciuti dal diritto internazionale.

In merito all'assistenza finanziaria all'Ucraina (*dossier* n. 96), nella relazione il Governo ricorda che l'Italia ha operato e continuerà ad agire contestualmente sui diversi fronti, nazionale, europeo ed internazionale. Nel corso del 2022, l'Italia ha già fornito bilateralmente all'Ucraina un contributo a fondo perduto pari a 110 milioni di euro ed un prestito pari a 200 milioni di euro, e sostenuto le iniziative di assistenza finanziaria intraprese dalle Banche Multilaterali di Sviluppo (Banca mondiale, BEI, BERS, CEB) e dal Fondo monetario internazionale (FMI), comprese le iniziative ancora in corso per l'individuazione di ulteriori risorse in ambito G7. Nel quadro europeo, è stato inoltre fornito supporto attraverso la concessione di assistenza macro-finanziaria. Il Governo evidenzia inoltre come la successiva fase di ricostruzione del Paese dopo il conflitto richiederà un ingente impegno finanziario, anche da parte degli Stati membri, che potrebbe protrarsi su un orizzonte decennale, con la creazione di una piattaforma, guidata dalle autorità ucraine, per il coordinamento delle iniziative e della collaborazione tra gli interventi delle varie Banche di sviluppo e delle Istituzioni finanziarie internazionali.

Gli ultimi *dossier* (*dossier* n. 97 e n. 98) sono dedicati alla solidarietà all'Ucraina nei settori dell'istruzione, della ricerca e della cultura. Al riguardo il Governo esplicita il proprio intendimento volto a dare seguito alle iniziative di sostegno agli studenti, ai professori, ai ricercatori ucraini, nonché a promuovere nelle sedi europee l'avvio di una discussione orientata al futuro sui possibili approcci dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della ripresa del sistema di istruzione ucraino nel dopoguerra. Inoltre, il Governo si impegna a garantire, in continuità con quanto già fatto, il diritto all'istruzione degli studenti ucraini all'interno del proprio sistema nazionale di istruzione e formazione e a supportare le scuole attraverso il dispositivo per l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e il programma Erasmus+. L'esecutivo nazionale promuoverà inoltre la collaborazione tra l'Italia e l'Ucraina nell'ambito del Programma quadro di Ricerca e Innovazione Horizon Europe. Infine, viene sottolineato l'intendimento volto a dare visibilità alle azioni europee a favore del settore culturale e creativo ucraino che coinvolgono partner italiani, e in particolare ai progetti supportati a tal fine dal programma Europa Creativa.

Da ultimo, la quarta parte della Relazione illustra le principali iniziative che il Governo intende perseguire nell'ambito del coordinamento nazionale delle politiche europee e delle strategie di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ricostruisce, nei differenti ambiti, l'impegno e il contributo resi nel 2022 dall'Esecutivo italiano per lo sviluppo del processo di integrazione europea e degli assetti istituzionali dell'Unione, nonché per l'attuazione delle varie politiche di settore.

Il testo, su cui la nostra Commissione potrà al termine dell'esame formulare un parere a beneficio della 4^a Commissione, si articola in quattro Parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee.

I principali profili di competenza della Commissione si rinvengono in relazione alla Parte terza, dedicata – come detto – all'Italia ed alla dimensione esterna della UE, anche se taluni aspetti di interesse emergono anche nelle altre Parti.

Di rilievo in tale ambito per gli aspetti di interesse della Commissione, si segnala la scheda n. 30, che dà conto degli impegni profusi dall'esecutivo a tutela del settore delle indicazioni geografiche, a partire dalla sottoscrizione di alcuni accordi dedicati con Paesi terzi.

Nel capitolo su innovazione di particolare interesse per la Commissione è la scheda n. 65 dedicata all'approfondimento sulla strategia europea in materia di cybersicurezza, in cui si evidenzia l'impegno per rafforzare la resilienza collettiva dell'Unione rispetto alle minacce informatiche, garantendo al contempo a cittadini e imprese di servizi e strumenti digitali affidabili.

Nel capitolo dedicato alla promozione dello stile di vita europeo, si segnala in particolare la scheda n. 92, relativa alla prosecuzione del nuovo Patto europeo migrazione ed asilo e sugli sforzi di attuazione nel quadro della cosiddetta dimensione esterna della migrazione, in cui viene ricordata la proposta del nostro Paese per un nuovo programma regionale di contrasto al traffico di migranti nell'Africa settentrionale, da realizzare in stretta collaborazione con gli Stati membri e le Agenzie dell'Unione competenti. In tale ambito, viene inoltre ricordato come l'Italia abbia ottenuto l'impegno a livello europeo a rendere più celeri ed efficaci le operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari, in collaborazione con Frontex e con i Paesi di origine. Di rilievo sono anche le scheda n. 93 sulla dimensione esterna della migrazione, in cui viene ricordata l'insistenza dell'Italia a mantenere specifica attenzione alla rotta del Mediterraneo centrale, e la scheda n. 94, relativa all'attuazione dei 10 punti previsti dal Piano d'azione della Commissione europea per affrontare la crisi ucraina.

Nell'ambito della terza Parte, dedicata alla dimensione esterna dell'Unione, il documento sottolinea innanzitutto (scheda n. 102) l'impegno dell'esecutivo italiano a sostegno del processo di allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e del rafforzamento della nuova partnership con i Paesi del Vicinato meridionale. Ampio risalto viene quindi dedicato al processo volto a promuovere l'allargamento ad oriente delle reti di trasporto transeuropee nonché dei Corridoi di trasporto europei multimodali, anche con riferimento al processo di revisione della rete TEN-T che ha visto l'introduzione di un nuovo asse che attraversa i Balcani occidentali (scheda n. 104).

Le successive schede dettagliano l'impegno del Governo italiano a livello europeo in relazione agli aspetti della sicurezza e della difesa, a

partire dal rafforzamento dell'impegno operativo a supporto delle Operazioni e missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (scheda n. 105), in particolare nei Balcani Occidentali (con un aumento del contributo nazionale all'operazione ALTHEA in Bosnia-Erzegovina e con il mantenimento inalterato della partecipazione alla missione EULEX a supporto delle autorità del Kosovo), in Libia (con il fondamentale contributo assicurato all'Operazione EUNAVFOR MED IRINI) e in Somalia (nel quadro della missione militare EUTM Somalia).

Ampio spazio viene quindi dedicato alle attività di irrobustimento delle capacità dell'Unione (scheda n. 106), nell'ambito della Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), del Piano di sviluppo capacitativo e della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e della creazione degli strumenti operativi a favore dell'Unione europea della Difesa (scheda n. 107), a partire dall'avvio della piena operatività della Bussola Strategica e dei 40 obiettivi militari ad essa riferiti (dalla *EU Rapid Deployment Capacity* alla revisione della Catena di Comando e controllo delle attività della Politica estera di sicurezza e difesa comune europea, sino alle strategie di sicurezza marittima, spaziale della UE e in ambito *cyber defence*).

La scheda n. 108 offre un quadro ricognitivo dei programmi europei per il rafforzamento della struttura industriale europea della difesa, sviluppati attraverso un complesso di strumenti finanziari come il Fondo europeo per la difesa (EDF), e dei fondi spesi a beneficio del comparto. A beneficiarne, in termini progettuali e di partecipazione attiva, anche molte aziende italiane, a partire da Leonardo, Elettronica, MBDA, Avio, Thales Alenia Spazio, Telespazio, Fincantieri, oltre a numerose piccole e medie imprese dell'intero territorio nazionale.

Da ultime, sempre nell'ambito della Parte terza, le schede 109 e 110 danno conto dell'impegno dell'esecutivo italiano a livello europeo per favorire il dialogo con i Paesi extraeuropei in materia di ricerca e innovazione e per supportare gli artisti, i professionisti e gli operatori culturali impegnati nella tutela del patrimonio culturale dell'Ucraina, minacciato dopo l'aggressione da parte della Federazione russa.

Si ricorda, infine, come la quarta Parte della Relazione sia dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alla riforma del Meccanismo unionale di protezione civile seguita alla pandemia da Covid 19, alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, al coordinamento nella fase ascendente, alla programmazione degli investimenti per il digitale e la transizione ecologica, alla modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato alla luce della crisi ucraina, alle politiche di coesione, al programma quadro di ricerca e innovazione.

La scheda 119 dà inoltre conto delle 82 procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia alla data del 31 dicembre 2022, nel frattempo (alla data del 20 dicembre 2023) scese a 69, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 12 per mancato recepimento di direttive.

In conclusione, tenuto conto che la relazione offre una panoramica ampia sulle attività condotte dall'esecutivo italiano nel corso del 2022, propone alla Commissione di approvare un parere favorevole sul documento in esame.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, con votazioni distinte, pone in votazione la relazione non ostativa sul disegno di legge n. 969 e i pareri favorevoli sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022, che risultano approvati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma *High Mobility Artillery Rocket System* (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano (n. 103)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che il sottosegretario Maria Tripodi ha dovuto lasciare la seduta anticipatamente e dà quindi conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, presentato dalla relatrice.

Dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche (n. 104)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il PRESIDENTE dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, presentato dalla relatrice.

Dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

Proposta di nomina dell’Ammiraglio ispettore capo (ris.) Luciano Magnanelli a Vice Presidente della Lega navale italiana (n. 40)

(Parere al Ministro della Difesa. Esame. Parere favorevole)

La senatrice PETRENGA (*Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relattrice, illustra l’Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina dell’ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli a Vice Presidente della Lega navale italiana, ricordando innanzitutto che la Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. Fra le attività che la Lega navale italiana promuove si annoverano, principalmente, quelle formative e promozionali presso i centri nautici nazionali della pratica degli sport del mare (vela, canoa, canottaggio, motonautica, pesca, subacquea), la promozione di corsi di istruzione per la nautica da diporto e la cultura del mare, oltre ad iniziative di promozione sociale per l’accesso al mare parte di giovani e persone con disabilità, di educazione ambientale e di tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. La disciplina di dettaglio dell’ente in esame – che è vigilato dal Ministero della difesa – si rinviene nel Testo Unico dell’ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in particolare dagli articoli da 65 a 72.

Gli organi centrali della Lega Navale sono l’Assemblea generale dei soci, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Ricorda come lo scorso 4 ottobre 2023 la Commissione ha formulato un parere favorevole sulla proposta di conferma della nomina dell’ammiraglio di squadra Donato Marzano a Presidente della Lega medesima.

Ai sensi dell’articolo 69 del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il Vice Presidente nazionale della Lega – che è chiamato a coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni – è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge n. 14 del 1978, n. 14.

Il Governo propone di confermare in tale incarico l’ammiraglio ispettore capo Luciano Magnanelli, già Vice Presidente uscente, essendo stato nominato in tale ruolo nel settembre 2020.

L’incarico, come si evidenzia nella proposta governativa in esame, verrebbe nuovamente assunto a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Alla proposta di conferma della nomina è allegato il *curriculum vitae* dell’interessato.

Tenuto conto che il candidato designato ha già svolto con professionalità negli ultimi tre anni l'incarico di Vice Presidente della Lega Navale italiana, che l'articolo 69 del DPR n. 90 del 2010 sopra richiamato consente di nominare i membri degli organi centrali della Lega per un ulteriore triennio e che per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, l'ammiraglio Magnanelli continua a possedere i requisiti richiesti per la nomina, conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Il presidente Stefania CRAXI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori ALFIERI (*PD-IDP*), BARCAIUOLO (*FdI*), CRAXI (*FI-BP-PPE*), DELRIO (*PD-IDP*), Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), TUBETTI (*FdI*) (in sostituzione del senatore Malan), MARTON (*M5S*), MENIA (*FdI*), MIELI (*FdI*), PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), PELLEGRINO (*FdI*) (in sostituzione del senatore Speranzon) e ORSOMARSO (*FdI*) (in sostituzione della senatrice Zedda).

Con 15 voti favorevoli la proposta della relatrice è approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 855**Art. 1.****1.9 (testo 2)**

MENIA

Approvato

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis*) all'articolo 10-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà, quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea.” ».

1.15 (testo 2)

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 5 sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 indica i paesi di destinazione con il loro ammontare suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato di cui all'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3 ».

1.100

IL RELATORE

Approvato

All'articolo 27, sopprimere il comma 4.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 974

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

1.2

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione. ».

Art. 2.

2.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 16 gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

indi della Vice Presidente
BEVILACQUA

indi del Vice Presidente
ZANETTIN

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE A TUTELA DEL CREDITO (UNIREC), FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, INAIL, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS), FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, DEL COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROFESSOR MASSIMO CONDINANZI, NONCHÉ DI RAPPRESENTANTI DI FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA, ORDINE DEI GIORNALISTI E, IN VIDEOCONFERENZA, FEDERCHIMICA E AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E JONIO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2022-2023)

Plenaria**121^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni, in relazione all'esame del disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023), svoltesi in Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame del ddl n. 969, congiunzione con l'esame congiunto dei Doc. LXXXVI, n. 1 e Doc. LXXXVII, n. 1 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il PRESIDENTE propone di congiungere l'esame del disegno di legge, con quello relativo alla Relazione consuntiva 2022 e alla Relazione programmatica 2023, relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione conviene.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice per le due Relazioni del Governo, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2022, prevista dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e presentata il 20 dicembre 2023. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno a cui si riferisce.

Il testo del documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento al dibattito sul Futuro dell'Unione europea, all'Anno europeo dei giovani 2022, allo Stato di diritto e alla *Better regulation*, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della riduzione delle divergenze economiche all'interno dell'Unione e del rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale, nonché il tema della riforma delle regole del Patto di Stabilità e crescita, e delle politiche fiscali, oltre al completamento dell'Unione bancaria.

La seconda parte, quella più consistente del documento, riguarda le politiche orizzontali e settoriali, concentrandosi in particolare sulle « politiche strategiche », identificate nelle seguenti: 1) *Green Deal* europeo e transizione verde, compreso il pacchetto *Fit for 55*, l'energia, i cambiamenti climatici, l'ambiente, l'agricoltura, la mobilità sostenibile, il turismo; 2) un'Europa pronta per l'era digitale, che comprende i temi della *privacy*, dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione in tutti i settori e la cybersicurezza; 3) un'economia a servizio delle persone, con riguardo ai temi della tutela delle indicazioni geografiche, della proprietà intellettuale, dei consumatori, dei lavoratori e politiche di inclusione; e 4) « Promozione del nostro stile di vita europeo », con riguardo al nuovo Patto europeo migrazione e asilo, la dimensione esterna della migrazione, il piano d'azione per la crisi ucraina, la formazione e lo Stato di diritto.

La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea e descrive l'operato del Governo in relazione al processo di integrazione dei Balcani occidentali e dell'allargamento a Est delle reti transeuropee dei trasporti, alla collaborazione con il Paesi del Mediterraneo, e al rafforzamento dell'Unione europea della difesa (la « Bussola strategica »), che ha visto la firma, il 10 gennaio 2023, della Dichiarazione congiunta NATO-UE, in cui sono trattate anche le nuove sfide, quali la crescente competizione geostrategica, la protezione delle infrastrutture critiche, lo spazio, il cambiamento climatico, le *Emerging and Disruptive Technologies* (EDT), le manipolazioni informative, e l'interferenza degli attori stranieri.

La quarta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alla conclusione dei lavori

della Conferenza sul futuro dell'Europa, all'attività antifrode con particolare riguardo all'attuazione del PNRR, al coordinamento nella fase ascendente, alla normativa sugli aiuti di Stato.

Si dà inoltre conto della riduzione delle procedure di infrazione nel corso del 2022, che sono scese da 102 alle 82 procedure pendenti al 31 dicembre 2022 (57 per violazione del diritto europeo e 25 per mancata attuazione di direttive). Di queste 82 procedure, 6 sono giunte a sentenza ex articolo 260 del TFUE, ovvero alla condanna per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia, circostanza che comporta il versamento di sanzioni pecuniarie. Tuttavia, altre 6 procedure sono già allo stadio del parere motivato ex articolo 260 e rischiano pertanto un esito simile. Infine, si dà conto della politica di coesione, con particolare riguardo al pieno utilizzo delle risorse 2014-2020 e al completamento della programmazione 2021-2027, comprese le risorse aggiuntive *React-EU*.

La Relazione è completata da cinque appendici, di cui le prime tre concernono l'elenco dei Consigli dell'Unione e dei Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2022 (pari a 55,9 miliardi di euro, di cui 42 per il PNRR e il restante a valere sulla PAC e sulla politica di coesione), e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento.

La quarta appendice riporta le risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera, indicando per ciascuna risoluzione le azioni adottate dal Governo per darvi seguito e le connesse prospettive negoziali in sede europea. La quinta appendice reca l'elenco degli acronimi.

La relatrice Murelli introduce quindi l'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2023, presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Essa rappresenta la visione generale del Governo sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le intenzioni politiche dell'Esecutivo relativamente ai singoli *dossier* europei, sulla base del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 (COM(2022) 548) e della Dichiarazione comune delle tre Istituzioni europee, del 23 dicembre 2022, sulle priorità legislative dell'UE per il 2023 e il 2024.

Il testo della Relazione è strutturato in quattro parti, in cui le singole tematiche sono sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta: una sintetica descrizione dell'obiettivo individuato; la definizione delle azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo; e i risultati attesi dall'azione che si intende intraprendere.

La Parte prima « Sviluppo del processo di integrazione europea » è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale. In particolare, il Governo ha inteso adoperarsi in sede europea per dare seguito alle proposte emerse dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, ivi incluso l'utilizzo delle clausole passerella per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in selezionati ambiti d'azione, nonché per orientare la revisione del Patto di stabilità anche a supporto della ripresa, oltre

che a contribuire al miglioramento delle politiche finanziarie e fiscali, anche a sostegno delle famiglie.

La Parte seconda, relativa a « Le politiche strategiche », è la parte più corposa. Essa sviluppa quattro dei sei obiettivi strategici del programma di lavoro della Commissione per il 2023 e della citata Dichiarazione comune, ovvero: il *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; promuovere lo stile di vita europeo; dare nuovo slancio alla democrazia europea. Gli altri due obiettivi, per un'economia al servizio delle persone e per un'Europa più forte nel mondo, sono trattati rispettivamente nella Parte prima e nella Parte terza della Relazione.

Nell'ambito del *Green Deal* si muovono le numerose iniziative connesse al pacchetto *Fit for 55* della transizione verde, volte ad allineare la legislazione corrente all'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Con riferimento alla transizione digitale, le molteplici azioni consistono anche nel cosiddetto *chips package*, nelle azioni connesse all'intelligenza artificiale, nel *Media freedom Act*, nel *Data Act* e nella politica per la cybersicurezza.

Nell'ambito della promozione dello stile di vita europeo, figurano il negoziato sul nuovo Patto europeo migrazione e asilo, il contrasto al lavoro sommerso e le norme comuni sulla confisca dei beni derivanti da attività criminose.

Chiude la parte seconda l'insieme delle azioni volte a imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea, con iniziative per la lotta al terrorismo in ambito digitale, la protezione della sfera democratica dell'UE dalle influenze straniere occulte, la lotta contro la tratta degli esseri umani, nonché iniziative « anti-SLAPP » per la protezione delle persone da procedimenti giudiziari manifestamente infondati.

La Parte terza, relativa a « L'Italia e la dimensione esterna dell'UE », riguarda la partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse all'obiettivo strategico europeo per « un'Europa più forte nel mondo », con particolare riferimento alla collaborazione dell'Europa con i Paesi del Vicinato, nell'ambito della strategia globale sull'Africa, della prospettiva europea per i Balcani occidentali e della Nuova agenda per il Mediterraneo. Ulteriore argomento di rilievo è quello della gestione del fenomeno migratorio, al fine di una più efficace cooperazione, attraverso il rafforzamento del dialogo interno all'Unione e mediante *partnership* strutturate tra l'UE e i Paesi di origine e transito dei flussi. A chiusura della terza Parte è stato inserito un riferimento alle azioni poste in essere a fronte della guerra di aggressione scatenata dalla Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, che riguardano non solo le forme di assistenza militare, ma anche la solidarietà educativa e culturale.

Chiude la relazione la Parte quarta, relativa a « Coordinamento nazionale delle politiche europee. Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea », che descrive l'impegno del Governo nell'ambito della fase ascendente sulle nuove proposte legislative europee e della fase

discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione. A tale ultimo riguardo, si fa riferimento alla predisposizione della legge europea e se necessario, per i casi più urgenti, all'adozione di altri veicoli legislativi, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, laddove i tempi della legge europea non risultino compatibili con la necessità di scongiurare conseguenze pregiudizievoli. Inoltre, il Governo intende mantenere il dialogo con le Direzioni generali della Commissione europea nell'ambito dello strumento delle « riunioni pacchetto », per la trattazione congiunta dei casi afferenti ad uno stesso settore.

Priorità è data anche alle modifiche al quadro normativo sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo agli aiuti per le transizioni verde e digitale, nonché alla definizione di una procedura per lo svolgimento del test di proporzionalità sulle proposte di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare con impatto sulle professioni regolamentate.

Infine, il Governo si è impegnato ad assicurare che la politica di coesione agisca in maniera complementare e sinergica rispetto al PNRR, per massimizzare l'impatto dei due strumenti di intervento nel ridurre i divari territoriali e rilanciare la tenuta economica e sociale del Paese, sia per quanto riguarda la programmazione 2021-2027, sia con riferimento ai programmi 2014-2020 in via di conclusione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), in riferimento alla Relazione programmatica, rimarca che si tratta di un documento che delinea le intenzioni del Governo relativamente all'anno già concluso e auspica che quest'anno siano rispettate le tempistiche previste dalla legge n. 234 del 2012.

Si sofferma quindi sulla Parte quarta, ove viene evocato l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, auspicando che il ricorso alla decretazione d'urgenza, al posto dell'ordinario disegno di legge europea, non diventi una prassi e non sia ripetuto anche quest'anno, per non svilire il compito del Parlamento nell'esercizio delle proprie prerogative. Chiede al riguardo delucidazioni al Rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE rassicura in merito alla pienezza dei poteri del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e prerogative previste dal Regolamento e dalla legge.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede come strumento ordinario la legge europea e di delegazione europea. Il ricorso al decreto-legge, se in ipotesi poteva essere riferito lo scorso anno al poco tempo trascorso dall'insediamento del nuovo Governo, appare oggi scarsamente giustificabile.

Si sofferma poi sulle parti delle Relazioni relative alle procedure di infrazione, per prefigurare uno stretto collegamento con le due leggi previste dalla legge n. 234 del 2012 per garantire l'adempimento degli obblighi europei. Ritiene necessario adoperarsi per l'ulteriore riduzione

delle infrazioni, a partire da quelle più gravi, relative all'articolo 260 del TFUE, che comportano ingenti sanzioni pecuniarie che gravano sui contribuenti.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ringrazia per i contributi e si dichiara pienamente concorde con il criterio di massima di affrontare *in primis* le procedure di infrazione che comportano sanzioni pecuniarie. Per quanto riguarda il ricorso all'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, non ritiene che il Governo abbia espresso l'intenzione di riutilizzarlo, in mancanza di esigenze pressanti.

Il senatore MATERA (*FdI*) concorda con il criterio suggerito dal senatore Lombardo, fatta salva la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 234 del 2012.

Il Rappresentante del GOVERNO assicura di rappresentare quanto emerso in seduta al ministro Fitto e che, in ogni caso, è sempre garantito il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento. La scelta di utilizzare un decreto-legge lo scorso anno era stata dettata dalla volontà di dare un segnale, anche in Europa, di una azione sollecita e decisa nell'affrontare le problematiche inerenti alle procedure di infrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. – Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre scorso, avente ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti o loro familiari, a fronte della successione di recenti gravi episodi di violenza contro i docenti delle scuole, che hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona.

Il provvedimento si compone di 7 articoli, con cui si introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, che prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e che istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, e che stabilisce disposizioni sanzionatorie di rilievo penale.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, con decreto interministeriale, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

All'Osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e analisi delle segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico.

Sono, inoltre, attribuite all'Osservatorio funzioni propositive di buone prassi sia in materia di sicurezza del personale scolastico, sia finalizzate a prevenire e a contrastare il disagio giovanile, nonché a favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.

L'articolo 3 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», da celebrare il 15 dicembre di ogni anno. La Giornata è dedicata a sensibilizzare la popolazione mediante iniziative di promozione di una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

L'articolo 4, mediante modificazione dell'articolo 61 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti comuni, introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 336 del codice penale, ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. In particolare, si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore o tutore dell'alunno, nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

L'articolo 6 modifica l'articolo 341-*bis* del codice penale, sull'oltraggio a pubblico ufficiale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Con la disposizione in commento si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore o tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SENSI (*PD-IDP*), in riferimento alle numerose audizioni svolte in merito all'esame del disegno di legge di delegazione europea, lamenta l'impossibilità per i senatori di avervi potuto partecipare da remoto, in base alle scelte di recente adottate, salvo casi eccezionali, che impediscono per tutti la piena partecipazione da remoto alle attività delle Commissioni, contemperandole con le numerose attività politiche da svolgere nei territori.

A suo avviso, si tratta di posizioni scarsamente funzionali, che rispondono all'esigenza di garantire la presenza dei senatori di maggioranza. Rappresenta quindi l'esigenza di sollecitare una revisione di tali decisioni al fine di garantire la possibilità di poter partecipare da remoto almeno per quanto concerne le audizioni informali.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) conviene sull'utilità di garantire ai senatori la possibilità di partecipare da remoto alle audizioni informali, ricordando di avere già espresso le sue riserve in merito alla decisione di recente assunta e che ha sostanzialmente inibito tali modalità, garantite invece alla Camera dei deputati.

Ricorda peraltro come si sia svolta positivamente, con collegamenti da remoto, l'audizione del Ministro degli affari esteri dell'India, così anche rappresentando in ambito internazionale l'efficienza del Senato. Ritiene quindi inopportuno retrocedere rispetto ad un utilizzo positivo e moderno delle nuove tecnologie.

Si associa il presidente TERZI DI SANT'AGATA, assicurando di voler svolgere gli opportuni approfondimenti e rimarcando l'importanza del contributo degli strumenti tecnologici nello svolgimento delle attività istituzionali del Senato, che investono aspetti importanti come quello dell'efficienza del lavoro e, come evocato, anche dei buoni rapporti bilaterali con gli interlocutori internazionali.

La seduta termina alle ore 16,05.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 16 gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

188^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. – Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, preso atto dei chiari-

menti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che anche da parte del Governo non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

La Commissione approva.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa (Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato il tenore ordinamentale delle norme, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, posto che la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della norma, precisando che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina sono già nella disponibilità del Ministero della difesa, che andrebbe confermato che la relativa cessione non determini un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le forze armate potranno fare fronte alle proprie esigenze funzionali anche senza le dotazioni in questione.

Riguardo alle spese di trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito alle autorità dell'Ucraina, non contemplate dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi a conferma della piena sostenibilità della clausola di invarianza.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta confermata la neutralità finanziaria del provvedimento, sia in relazione alla cessione degli armamenti sia con riguardo alle spese di trasporto, che vengono sostenute nell'ambito di contratti di *global service* già attivi per le medesime esigenze.

La relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti non determina un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le Forze Armate interessate potranno fare fronte alle esigenze funzionali anche senza le dotazioni in argomento. Infatti, le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione con profondità pluriennale, che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei perimetri finanziari tracciati e, contestualmente, alla necessità di adeguare lo strumento militare alle necessità strategiche discendenti dall'analisi degli scenari geopolitici. Non sussiste, pertanto, alcuna corrispondenza diretta tra il materiale ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. In ogni caso si ribadisce come la norma non comporti oneri diretti, ma riconosca la facoltà, previo atto di indirizzo delle Camere, di cedere materiali all'Ucraina con procedure semplificate. Viene altresì rappresentato che il riferimento alle cessioni a titolo gratuito appare fuorviante nella misura in cui i decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'*European Peace Facility*. Pur non essendo, infatti, previste specifiche procedure di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari dei decreti interministeriali, gli stessi si ascrivono e si inquadrano nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2022/338 e 2022/339 concernenti il ricorso allo strumento europeo per la pace per sostenere l'Ucraina;

viene ribadito che anche le spese di trasporto, così come il valore dei materiali ceduti, risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali, ma soprattutto in relazione alle esigenze rappresentate e coordinate in ambito NATO e UE. In ogni caso tale tipologia di spesa viene sostenuta nell'ambito di contratti già attivi per le medesime esigenze,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), al di là delle valutazioni di carattere politico, ritiene che la cessione di armi prevista dal provvedimento in esame non avvenga affatto a titolo gratuito. Pertanto, anche in relazione

ai profili finanziari, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta testé formulata.

Interviene il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) il quale, pur non ritenendo l'osservazione del senatore Patuanelli priva di pregio, ricorda che nella scorsa legislatura la neutralità finanziaria della cessione di armi è stata sostenuta da un esponente del Governo appartenente allo stesso Gruppo del senatore Patuanelli.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata dalla Commissione.

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di relazione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto dei chiarimenti ivi forniti in relazione a quanto disposto dagli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa. ».

La proposta di relazione, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(615, 62 e 273-A) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi agli ar-

ticoli da 1 a 4, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 3, comma 2, che occorre valutare se estendere il meccanismo del « doppio parere » anche alla Commissione competente per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 11, segnala che il comma 2 deriva dall'approvazione da parte della Commissione di merito dell'emendamento 10.12 (testo 2), su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere di semplice contrarietà: si valuti se ribadire tale parere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione a quelli riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.207. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.208, 3.209, 3.210, 3.246 e 3.248. Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine agli emendamenti 3.243, 3.244 e 3.245. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti, 4.200, 4.201 e 4.202. Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI in relazione al profilo inerente all'articolo 3, comma 2, si rimette alla valutazione della Commissione. Segnala inoltre che il Governo non ha osservazioni e si rimette altresì alla Commissione in ordine all'eventuale riproposizione del parere di contrarietà semplice in ordine all'articolo 11, comma 2, che scaturisce dall'approvazione di un emendamento su cui era stato espresso appunto il parere di semplice contrarietà. Non vi sono osservazioni sui restanti articoli del testo.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per formulare osservazioni nettamente critiche in relazione al testo all'esame. Sottolinea come non si sia svolto in Commissione un approfondito esame dei profili finanziari connessi alla riforma dell'autonomia, ciononostante le numerose perplessità sollevate da varie istituzioni, tra cui ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Commissione europea, in relazione ai rischi segnalati di minor gettito per lo Stato italiano. Sottolinea quindi il profilo critico degli oneri finanziari che si determineranno con l'autonomia differenziata, non approfonditi come si sarebbe dovuto, e che tradiscono le promesse elettorali dell'attuale maggioranza, fatte ai cittadini in termini di prestazioni dei servizi ai cittadini stessi. Evidenzia quindi come si proceda nella fase attuale all'espressione di un parere sul testo all'esame senza la necessaria consapevolezza, che sarebbe indispensabile per una riforma di tale portata. Conclude quindi esprimendo una posizione di contrarietà netta sul testo all'esame, anche in ragione del fatto che si è

abdicato ad ogni approfondimento in Commissione bilancio sui profili finanziari del provvedimento.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni critiche formulate, ricordando come la Commissione bilancio risulti preposta ad una valutazione delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti. Ricorda come i rilievi critici svolti da altre istituzioni non siano stati seguiti dai dovuti approfondimenti, segnalando come il rapporto della Banca d'Italia sull'autonomia differenziata poneva all'attenzione profili che andavano considerati centrali, tra cui cita in particolare la necessaria gradualità in un processo di riforma di tale portata. Sottolinea come non si è tenuto quindi in alcun modo conto dei rilievi provenienti da altre istituzioni, citando in particolare altresì la Commissione europea, e non è stata data la necessaria attenzione ai temi all'esame in ordine agli effetti di bilancio. Sottolinea come il disegno di riforma incida profondamente sul complesso dell'architettura dello Stato, per cui sarebbe stata indispensabile una valutazione specifica degli effetti finanziari e degli scenari economici, mentre si demanda l'attuazione del disegno di riforma alle singole intese. In ordine ai LEP, formula altresì rilievi critici posto che la previsione, rispetto allo strumento del DPCM già previsto originariamente, nel fare riferimento alla fonte del decreto legislativo rivela comunque un quadro di natura politica incerto e che non fornisce adeguate garanzie in ordine all'attuazione e al monitoraggio. Formula altresì osservazioni fortemente critiche a tale riguardo atteso che il disegno di riforma esautoramente il Parlamento, in un quadro di mancanza di un'analisi istruttoria complessiva e di scenario. Dopo aver ricordato l'avvenuta dimissione di quattro componenti del Comitato LEP, evidenzia come anche sotto tale profilo non si è tenuto conto della verifica delle implicazioni della riforma, restando i problemi di sistema del tutto irrisolti rispetto ad un ridisegno dell'assetto costituzionale dirompente e non studiato come necessario. Ricorda il profilo critico degli effetti sul debito pubblico, in un momento quale quello attuale di riforma della *governance* economica europea. A tale riguardo occorrerà reperire, ai fini della tenuta del sistema nazionale, ulteriori risorse per compensare i divari che cresceranno tra i territori, attraverso mezzi finanziari ulteriori tra cui cita i fondi per lo sviluppo e la coesione. Conclude evidenziando come il dibattito in Commissione bilancio sul provvedimento dell'autonomia differenziata costituisca un'occasione perduta, in un quadro che rischia di compromettere l'effettività dei diritti civili e sociali dei cittadini nelle diverse aree del paese.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.207. Chiede di accantonare le proposte 1.75 e 1.209, in corso di approfondimento. Non vi sono os-

servazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 3 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248. Chiede di accantonare la proposta 3.246. Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi 81 della Costituzione, sulle proposte 3.243, 3.244 e 3.245, mentre chiede di accantonare le proposte 3.221 e 3.242, non segnalate dal relatore. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 4.200, 4.201 e 4.202, mentre chiede l'accantonamento della proposta 4.203. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti fino all'articolo 4.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per formulare osservazioni critiche sulla mancanza di coerenza nell'espressione dei pareri da parte del rappresentante dell'Esecutivo. Dopo essersi associato alle considerazioni critiche svolte in via generale dalla senatrice Castellone e dal senatore Nicita si sofferma infatti sul tema dei LEP, criticando le modalità con cui il Governo non ha inteso affrontare nodi connessi alla loro determinazione. Evidenzia quindi come il Governo dovrebbe fornire specifiche motivazioni in ordine all'asserita contrarietà all'articolo 81 della Costituzione in ordine alle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248, atteso che non si comprende perché tali emendamenti siano considerati contrari ai sensi del citato articolo 81 della Costituzione, mentre la medesima materia trattata dal provvedimento ovvero da altre proposte al riguardo, risultino considerati ad invarianza di spesa. Sottolinea quindi la scarsa coerenza nell'espressione del parere rispetto a tale profilo da parte del Governo, per cui chiede che vengano fornite ragioni di dettaglio oppure si valuti l'accantonamento di tali proposte emendative.

Il sottosegretario FRENI, con riferimento al rilievo svolto dal senatore Manca, sottolinea come il Governo ritenga onerosi gli emendamenti che possano determinare oneri non prevedibili, dichiarandosi tuttavia disponibile ad un loro accantonamento.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene altresì per chiedere elementi di chiarimento al Governo in ordine al parere espresso sulla proposta 3.208. Sottolinea a tale riguardo come, laddove tale proposta sia considerata onerosa, allora dovrebbe essere considerato altrettanto oneroso il testo stesso del disegno di legge in materia. Non si comprende infatti perché i principi e i criteri direttivi possano essere considerati privi di onerosità, laddove scaturenti dal disegno di legge di fonte governativa, rispetto ai principi derivanti da emendamenti parlamentari che vengono ritenuti onerosi da parte del Governo. In ordine all'articolo 9 del testo e alla relativa clausola d'invarianza sottolinea poi come appare chiaro che la riforma non potrà che determinare un costo connesso all'attuazione dell'autonomia differenziata.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per associarsi alle considerazioni critiche svolte dai colleghi senatori, evidenziando in partico-

lare come la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 9 del provvedimento debba valere anche per le modifiche introdotte in sede di esame parlamentare. Formula quindi considerazioni critiche in ordine alla mancanza di coerenza nella trattazione del disegno di legge e degli emendamenti, in particolare delle forze di opposizione, da parte dell'Esecutivo.

Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "competenti per materia" delle seguenti: "e per i profili finanziari"».

Sull'articolo 11, comma 2, il parere è di semplice contrarietà.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.207, 3.243, 3.244, 3.245, 4.200, 4.201 e 4.202.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione delle proposte 1.75, 1.209, 3.208, 3.209, 3.210, 3.221, 3.242, 3.246, 3.248 e 4.203, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti dall'articolo 5 alla fine. ».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021,

n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), poiché la norma pone una facoltà di utilizzo della polizia giudiziaria per le notificazioni alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio in determinati casi, che appare opportuno acquisire dati informativi circa il numero di notifiche che si prevede possano essere delegate per effetto della norma, al fine di verificare l'affermazione della relazione tecnica circa la piena sostenibilità degli adempimenti in questione a valere sull'organico delle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari previsto ai sensi della legislazione vigente.

In relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma inverte la disciplina vigente sulla trascrizione delle registrazioni audiovisive in fase di istruttoria dibattimentale, che attualmente avviene solo su specifica richiesta di una delle parti, mentre in base alla normativa in via di adozione avverrà di norma, salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

A tale proposito, considerato che la relazione tecnica assicura che la disposizione riveste carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volta ad eliminare una deroga al regime generale per evitare discrasie applicative, andrebbe chiarito se dall'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni erano derivati risparmi e se le cancellerie degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguatamente attrezzate. Andrebbero fornite delucidazioni anche con riguardo al passaggio della relazione tecnica ove si afferma che dall'entrata a regime del processo penale telematico « si realizzerà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività », chiarendo in particolare se con essa si intenda che le trascrizioni saranno automatizzate ed evidenziando in tal caso le risorse disponibili a tale fine.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 116 e della Camera dei deputati n. 159.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso viene predisposto in attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), laddove si prevede che nell'esercizio della delega nella materia del fuori ruolo debbano osservarsi i criteri specifici stabiliti dell'articolo 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili) della medesima legge.

Per quanto di competenza, relativamente all'articolo 11, che prevede come regola generale che la durata del fuori ruolo non possa superare complessivamente sette anni, eccetto per alcuni incarichi per i quali il limite massimo è innalzato a dieci anni, che andrebbero fornite indicazioni in merito all'entità delle suddette posizioni e alla loro durata ad oggi autorizzata ai sensi della legislazione vigente, distintamente per ogni magistratura. Inoltre, posto che la norma esclude dai predetti limiti massimi di durata del fuori ruolo gli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o presso organismi internazionali, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo e di magistrato di collegamento, andrebbero fornite più precise indicazioni in merito al numero complessivo di tali incarichi ipotizzabili per i magistrati italiani.

L'articolo 13, comma 1, fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, indicando il nuovo limite per i magistrati ordinari di 180 unità, rispetto alle 194 unità previste attualmente, e di 25 unità ciascuna per i magistrati amministrativi e contabili. Il comma 3 dispone inoltre che gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati all'estero o svolti presso organismi internazionali possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo ma, in quel caso, con successivo riasorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati. Al riguardo, al fine di confermare la valutazione della relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma, non suscettibile di produrre effetti finanziari, andrebbero forniti dati aggiornati in merito alle posizioni di fuori ruolo ad oggi attive per il personale della magistratura, nonché indicazioni sul numero degli incarichi rientranti nella predetta deroga al massimale, al fine di valutare se il numero complessivo delle posizioni fuori ruolo rispetto a quelle previste a legislazione vigente venga ridotto o ampliato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 113.

Il sottosegretario FRENI si riserva di far avere alla Commissione i chiarimenti chiesti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi istruttori a riscontro dei quesiti posti dal relatore.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta appena avanzata.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani mattina.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle indennità del presidente e dei componenti del Garante, viene confermato che l'avvio delle attività del Garante avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta correlata a quella dell'Ufficio di supporto;

viene confermata la necessità che gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 siano indicati in modo puntuale, ovvero coincidente con la retribuzione complessiva delle unità di cui si prevede il reclutamento, secondo quanto riportato in dettaglio nella relazione tecnica;

in relazione alla possibilità dell'istituto del fuori ruolo, viene evidenziato che in assenza di espressa clausola di invarianza finanziaria per il collocamento fuori ruolo opera in ogni caso la disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 58, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

in relazione all'articolo 3, comma 3, viene chiarito che gli oneri relativi alle procedure concorsuali potranno essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 7, comma 1, così come dettagliati nella relazione tecnica;

in relazione all'articolo 7, comma 1, viene chiarito, con riferimento al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 reca uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 29.630.031 nel 2024, 350 milioni di euro nel 2025 e 435 milioni nel 2026, e risulta altresì confermato che l'utilizzazione di tale risorse non pregiudica gli ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo fondo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dalle norme nazionali », aggiungere le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2025 ».

Formula inoltre la seguente osservazione:

si valuti di specificare che, anche nei casi di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 4, per la durata del collocamento fuori ruolo viene reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, analogamente a quanto previsto nel caso di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 16 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,30

AUDIZIONI DELLA DOTTORESSA BARBARA CASILLO, DIRETTORE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, DEL DOTTOR NICOLA BISCOTTI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI (ANAV), DEL DOTTOR ALESSANDRO CANELLI, DELEGATO FINANZA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E SINDACO DI NOVARA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR MARCO CELANI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AFFITTI BREVI (AIGAB), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR DARIO PILERI, PRESIDENTE DI PRO.LOCA.TUR., DELLA DOTTORESSA VALENTINA REINO, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI PER L'ITALIA E IL SUD EUROPA, E DELLA DOTTORESSA CRISTINA SALMENA, PUBLIC POLICY ASSOCIATE PER L'ITALIA E IL SUD EUROPA, DI AIRBNB, E DEL DOTTOR ALESSANDRO MASSIMO NUCARA, DIRETTORE GENERALE, DELL'AVVOCATO FEDERICA BONAFACCIA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE-TRIBUTARIO, E DELL'AVVOCATO ANTONIO GRIESI, FUNZIONARIO DEL SERVIZIO LEGALE-TRIBUTARIO, DI FEDERALBERGHI, SULLA RISOLUZIONE N. 7-00007 (NECESSITÀ DI UNA REVISIONE GENERALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO)

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 16 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,50

AUDIZIONI IN VIDEOCONFERENZA DI RAPPRESENTANTI DI ALLEANZA PER L'INFANZIA, DELL'ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA DI NAPOLI E DELLA FONDAZIONE GRUPPO ABELE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE)

Plenaria

94^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4^a Commissione sui Doc. LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), il quale segnala anzitutto che Commissione è chiamata ad approvare una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (Atto Senato n. 969), nel testo risultante dalle modifiche introdotte in prima lettura alla Camera dei deputati, e a rendere i pareri sulla Relazione programmatica 2023 e sulla Relazione consuntiva 2022 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La relazione e i pareri saranno espressi alla 4^a Commissione, cui i richiamati atti sono stati assegnati in sede primaria.

Espone poi i contenuti del disegno di legge di delegazione europea, che è uno dei due strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nello specifico, essa ha previsto due distinti provvedimenti legislativi: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è relativo alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Evidenzia anzitutto che l'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dispone in ordine al contenuto tipico della legge di delegazione europea, che l'oratore richiama.

Entrando poi nel merito del disegno di legge in esame, riferisce che esso si compone di 19 articoli e di un allegato, finalizzati a recepire 20 direttive e ad adeguare l'ordinamento nazionale a 9 regolamenti europei.

L'articolo 1, comma 1, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti contenuti nell'articolato e nell'allegato A, nonché il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla data di scadenza di ciascuna direttiva. Qualora il termine di recepimento della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro gli stessi tre mesi successivi. Nel caso in cui la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine si prevede una proroga di tre mesi qualora lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti. L'articolo 32 detta principi e criteri direttivi generali di delega.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il

comma 3 reca disposizioni relative ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o dei regolamenti.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega, esercitabile entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Prendendo in esame i provvedimenti dell'Unione europea che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale, segnala che essi non intervengono nelle materie di diretta competenza della Commissione, sebbene ve ne siano alcuni che presentano comunque elementi di interesse.

Richiama in proposito l'articolo 3, che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta « direttiva NIS 2 » – *Network and Information Security 2*). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici. Per quanto rileva in questa sede, fra i principi e criteri di delega vi è quello relativo alla previsione di meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti (di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555) per la comunicazione dei dati rilevanti (previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3), compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura.

Quanto all'Allegato A al disegno di legge, esso elenca le direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto di interesse, segnala la direttiva (UE) 2022/542, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 riguardo le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte e introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le richiamate aliquote ridotte. Fra tali tipologie di beni e settori (indicati nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE) sono ricompresi: fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale); diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili o accesso alla diretta *streaming* di tali manifestazioni o visite o entrambi; ricezione di servizi radiotelevisivi e *webcasting* di tali programmi erogati da un fornitore di servizi di media; diritto d'ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla diretta *streaming* di tali manifesta-

zioni o entrambi; diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica anche in diretta *streaming*; cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C, alla medesima direttiva.

Ricorda in ultimo che il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024.

Passa quindi ad illustrare la Relazione consuntiva, che, come noto, fornisce gli elementi conoscitivi utili per valutare la partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea, in relazione agli impegni assunti dal Governo per l'annualità di riferimento (nel caso di specie si tratta del 2022).

Il documento è suddiviso in quattro Parti: « Sviluppo del processo di integrazione europea » (Parte I); « Politiche strategiche » (Parte II); « Un'Europa più forte nel mondo. L'Italia e la dimensione esterna dell'UE » (Parte III); « Coordinamento nazionale delle politiche europee e comunicazione » (Parte IV). I contenuti sono articolati in 124 schede, cui si aggiungono appendici.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, prosegue il relatore, risultano di interesse anzitutto alcune schede nelle quali si dà conto dei risultati conseguiti nell'ambito delle politiche strategiche relative al capitolo « Un'Europa pronta per l'era digitale ». Si tratta delle seguenti: n. 55 (Digitalizzazione della scuola – Innovazione didattica e organizzativa); n. 56 (Acquisizione di competenze digitali del personale scolastico e degli studenti); n. 59 (Digitalizzazione per la tutela, l'accesso e la partecipazione alla cultura); n. 61 (Digitalizzazione nello sport. Riconoscimento delle qualifiche straniere di maestri di sci).

Inoltre, nell'ambito dei risultati conseguiti con riferimento alle politiche strategiche relative al capitolo « Un'economia al servizio delle persone », segnala le seguenti schede: n. 75 (Migliorare la qualità e l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione); n. 76 (Inclusione scolastica dei bambini e degli studenti provenienti dall'Ucraina); n. 77 (Sviluppare e potenziare la filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS); n. 78 (Rafforzare il sistema integrato di educazione e cura dalla nascita a sei anni); n. 79 (Formazione continua del personale scolastico); n. 80 (Esprimere il potenziale della cultura e della creatività per la crescita economica e sociale, l'inclusione e l'integrazione sociale).

Con riferimento ai risultati conseguiti nell'ambito del capitolo « Promozione del nostro stile di vita europeo », il relatore si sofferma sulle seguenti schede: n. 97 (Programma Erasmus+ 2021-2027); n. 98 (Programma Erasmus+ 2021-2027 Sport); n. 99 (Settimana europea per lo sport (EWOS) – VIII edizione 2022).

Circa le schede di interesse relative alla Parte III in cui si dà conto dei risultati conseguiti nel 2022 sul piano della partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea, richiama le schede n. 109 (Favorire il dialogo con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e Innovazione) e n. 110 (Supportare gli artisti e i pro-

fessionisti e operatori culturali e tutelare il patrimonio culturale dell'Ucraina).

Con riguardo alla parte IV, le azioni sviluppate nel corso del 2022 sul piano del coordinamento nazionale delle politiche europee e della comunicazione, il relatore segnala la scheda n. 122 « Politica di coesione. Istruzione ».

Riferisce infine, per quanto di competenza, sulla Relazione programmatica, evidenziando preliminarmente che essa costituisce il documento di indirizzo strategico, adottato con cadenza annuale, nel quale si indicano gli impegni e le azioni prioritarie che il Governo intende porre in essere nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Relazione, che riguarda l'anno 2023, si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi *dossier*.

Segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i seguenti *dossier*: n. 43 « Cultura e sostenibilità ambientale »; n. 51 « Accessibilità e disponibilità *on-line* dei contenuti cinematografici e audiovisivi e contrasto alla pirateria »; n. 52 « Nuove frontiere della tutela del patrimonio culturale tramite piattaforme digitali »; n. 53 « Istruzione digitale – anno europeo delle competenze 2023 »; n. 61 « Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e Quadro europeo di mobilità per l'apprendimento »; n. 62 « Anno europeo delle competenze 2023 e Strategia europea per le Università »; n. 63 « Piano di lavoro per la cultura 2023-2026 ».

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE invita il relatore a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge in titolo e due distinte proposte di parere sulle relazioni in esame. Avverte indi che nella fase di votazione, si procederà esaminando disgiuntamente i tre atti.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, nonché due distinti schemi di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 1 e sul Documento LXXXVII, n. 1, pubblicati in allegato.

Accogliendo una richiesta della senatrice RANDO (*PD-IDP*), il PRESIDENTE propone di rinviare le votazioni dei documenti alla seduta già convocata per domani.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento della discussione generale, anche in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 905

Il PRESIDENTE informa che in merito al disegno di legge n. 905, recante « Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico », già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede redigente, alla scadenza sono stati presentanti un ordine del giorno e n. 26 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno esaminati nella seduta di domani, alla presenza del Governo.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE informa che la 10^a Commissione ha richiesto il parere sul disegno di legge n. 599, recante « Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare ». A tal fine, non essendovi obiezioni, convoca immediatamente la Sottocommissione pareri.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO
DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea (UE) introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'UE che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non intervengono nelle materie di diretta competenza della Commissione;

tenuto conto di quanto comunque disposto dalle norme che lambiscono le competenze della Commissione e, nello specifico:

– dall'articolo 3, che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, anche con riguardo ai soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività relative al settore della cultura;

– dalla direttiva (UE) 2022/542 – contenuta nell'Allegato A al disegno di legge – recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 riguardo le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, in cui si definiscono i settori, fra cui quello culturale, che possono beneficiare di aliquote ridotte,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 1**

La Commissione, esaminato il documento in titolo,

premessò che esso si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi *dossier*;

considerati, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i dossier n. 43 « Cultura e sostenibilità ambientale »; n. 51 « Accessibilità e disponibilità *on-line* dei contenuti cinematografici e audiovisivi e contrasto alla pirateria »; n. 52 « Nuove frontiere della tutela del patrimonio culturale tramite piattaforme digitali »; n. 53 « Istruzione digitale – anno europeo delle competenze 2023 »; n. 61 « Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e Quadro europeo di mobilità per l'apprendimento »; n. 62 « Anno europeo delle competenze 2023 e Strategia europea per le Università »; n. 63 « Piano di lavoro per la cultura 2023-2026 »,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1

La Commissione, esaminato il documento in titolo,

premessi che:

– esso è suddiviso in quattro Parti: « Sviluppo del processo di integrazione europea » (Parte I); « Politiche strategiche » (Parte II); « Un'Europa più forte nel mondo. L'Italia e la dimensione esterna dell'UE » (Parte III); « Coordinamento nazionale delle politiche europee e comunicazione » (Parte IV);

– i relativi contenuti sono altresì articolati in 124 schede, cui si aggiungono appendici;

considerati gli ambiti di stretta competenza della Commissione e in particolare:

a) nell'ambito delle politiche strategiche relative al capitolo « Un'Europa pronta per l'era digitale », le schede seguenti: n. 55 (Digitalizzazione della scuola – Innovazione didattica e organizzativa); n. 56 (Acquisizione di competenze digitali del personale scolastico e degli studenti); n. 59 (Digitalizzazione per la tutela, l'accesso e la partecipazione alla cultura); n. 61 (Digitalizzazione nello sport. Riconoscimento delle qualifiche straniere di maestri di sci);

b) nell'ambito dei risultati conseguiti con riferimento alle politiche strategiche relative al capitolo « Un'economia al servizio delle persone », le seguenti schede: n. 75 (Migliorare la qualità e l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione); n. 76 (Inclusione scolastica dei bambini e degli studenti provenienti dall'Ucraina); n. 77 (Sviluppare e potenziare la filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS); n. 78 (Rafforzare il sistema integrato di educazione e cura dalla nascita a sei anni); n. 79 (Formazione continua del personale scolastico); n. 80 (Esprimere il potenziale della cultura e della creatività per la crescita economica e sociale, l'inclusione e l'integrazione sociale);

c) con riferimento ai risultati conseguiti nell'ambito del capitolo « Promozione del nostro stile di vita europeo », le seguenti schede: n. 97 (Programma Erasmus+ 2021-2027); n. 98 (Programma Erasmus+ 2021-2027 Sport); n. 99 (Settimana europea per lo sport (EWOS) – VIII edizione 2022);

d) circa le schede di interesse relative alla Parte III in cui si dà conto dei risultati conseguiti nel 2022 sul piano della partecipazione del-

l'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea, le schede n. 109 (Favorire il dialogo con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e Innovazione) e n. 110 (Supportare gli artisti e i professionisti e operatori culturali e tutelare il patrimonio culturale dell'Ucraina);

e) con riguardo alla parte IV, le azioni sviluppate nel corso del 2022 sul piano del coordinamento nazionale delle politiche europee e della comunicazione, si segnala la scheda n. 122 « Politica di coesione. Istruzione »,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905

G/905/001/7

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, SIRONI

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 905, recante: « Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico »,

premesso che:

il disegno di legge in titolo interviene in merito ai fenomeni di violenza perpetrata dagli studenti, nonché dai loro familiari, nei confronti del personale della scuola;

a tal fine, la proposta intende muovere su due piani:

– da un lato, reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, e istituendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico;

– dall'altro, sul versante sanzionatorio, si introduce un'aggravante comune e viene modificata le fattispecie di violenza e minaccia od oltraggio a pubblico ufficiale, configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso in danno ai dirigenti scolastici o al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

considerato che:

appare oltremodo necessario che siano previsti non solo interventi a carattere repressivo, ma soprattutto iniziative di prevenzione volte ad affrontare i gravi episodi di violenza che si verificano nelle scuole, al fine di sostenere gli studenti più in difficoltà e a scoraggiare ad ampio spettro gli episodi di violenza in ambito scolastico;

occorrerebbe rimettere al centro delle priorità di investimento la « Scuola » quale « comunità educante », soprattutto al fine di combattere la povertà educativa che, anche a causa della pandemia da Covid-19, si è

largamente acuita nel nostro Paese. Le comunità educanti possono e devono diventare una misura strutturale di contrasto all'abbandono scolastico e alla povertà culturale, dove le studentesse e gli studenti possono vivere esperienze dirette di scoperta della comunità di riferimento, quali discipline sportive, competenze artistico-creative, educazione civica e professionale;

in un momento storico in cui sono sempre più diffusi nei bambini e negli adolescenti problemi individuali legati a depressione, violenza, carenza di un clima adatto alla crescita e all'apprendimento, è necessario più che mai mettere a disposizione risorse per il territorio affinché vengano avviati progetti locali destinati a prevenire e ad arginare fenomeni di vulnerabilità sociale;

occorre, inoltre, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, contribuire a far diventare la scuola il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, come diverso da sé, a nutrire rispetto di sé e dell'altro, a maturare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e di gestirle,

impegna il Governo

a investire nella Scuola come « comunità educante » e a prevedere l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, finalizzato a rafforzare gli interventi di prevenzione degli atti di violenza nelle scuole, e alla crescita e alla maturazione psico-affettiva e socio relazionale degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere.

Art. 1.

1.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « del personale scolastico »; con le seguenti: « e sul benessere della comunità scolastica. ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: « del personale scolastico », con le seguenti: « e sul benessere della comunità scolastica. ».

1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale », aggiungere le seguenti: « , delle Associazioni professionali di categoria, delle società scientifiche accademiche dell'ambito educativo e formativo ».

1.3

PIRONDINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « maggiormente rappresentative a livello nazionale », inserire le seguenti: « , delle associazioni professionali di categoria, socio-pedagogiche ed educative ».

1.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , nonché di rappresentanti di associazioni professionali e del terzo settore e di pedagogisti. ».

1.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « di violenza » aggiungere le seguenti: « e di bullismo. ».

1.6

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « in danno del personale scolastico », aggiungere le seguenti: « degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica, ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: « in danno del personale scolastico », aggiungere le seguenti: « degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica, »;

alla rubrica, dopo le parole: « personale scolastico » aggiungere le seguenti: « e di tutti i soggetti della comunità scolastica. ».

1.7

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « del bullismo », aggiungere le seguenti: « della discriminazione di genere, ».

1.8

PIRONDINI, SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

*« f-bis) promuovere la diffusione di attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi ».*

1.9

PIRONDINI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f-bis) promuovere l'adozione di provvedimenti ispirati al “principio della riparazione del danno”, con finalità educativa, e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica ».

1.10

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: « e al personale ATA ».

1.11

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: « promuovere » aggiungere le seguenti: « , anche su indicazione del collegio dei docenti, ».

1.12

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

« i-bis. promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere ».

1.13

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« i-bis) prevedere azioni di mediazione rivolte ai bisogni psicologici del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie degli alunni, attraverso l'implementazione del servizio psicologico offerto a scuola. ».

1.14

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 2, dopo la lettera i, aggiungere in fine la seguente:

« i-bis) promuovere la sensibilizzazione e la formazione sulle questioni legate alla sicurezza del personale scolastico, sia tra i docenti e il personale scolastico sia tra gli studenti e le loro famiglie, lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni educative, le forze dell'ordine, le organizzazioni sindacali e altre parti interessate, al fine di sviluppare e implementare strategie integrate di sicurezza per il personale scolastico ».

1.15

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 2, dopo la lettera i, aggiungere in fine la seguente:

« *i-bis*) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza ».

1.16

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Al comma 2, dopo la lettera i, aggiungere in fine la seguente:

« *i-bis*) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA ».

1.0.1

PIRONDINI, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art 1-bis.

(Corsi di formazione per il personale scolastico)

1. Per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti parametri e criteri circa le attività di cui al comma 1, anche in termini di ore, di contenuti, di periodicità del richiamo formativo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.0.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Promozione di corsi di formazione per il personale scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove lo svolgimento, in orario di servizio, di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e per il miglioramento della qualità della comunicazione con studenti e famiglie. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ».

Art. 2.

2.1

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, sostituire le parole: « del personale scolastico », con le seguenti: « della comunità scolastica ».

Art. 3.

3.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « del personale scolastico » con le seguenti: « della comunità scolastica ».

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: « il personale scolastico » con le seguenti: « la comunità

scolastica »; *alla rubrica, sostituire le parole: « del personale scolastico » con le seguenti: « della comunità scolastica ».*

Art. 5.

5.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Le medesime pene di cui al comma secondo, si applicano nell'ipotesi di lesioni cagionate a dirigenti scolastici o a membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, nello svolgimento di dette professioni e nell'esercizio o a causa di tali attività”;

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: “. Lesioni personali a dirigenti scolastici o a membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola” ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

Art. 6.

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.**7.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***« Art. 7.***(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)*

1. Al fine di consentire un efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologia, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

Art. 7-bis.*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

7.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 7.***(Copertura finanziaria)*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

7.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*), sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno scolastico a decorrere dal 2024/2025 e fino all'anno scolastico 2030/2031.

2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 1 ai commi 272-273, 274 e 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Sottocommissione per i pareri

8^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare: parere favorevole

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 16 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,30

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ENI S.P.A. SUL SISTEMA ENERGETICO ITALIANO

Plenaria

81^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che, nella scorsa legislatura, il decreto legi-

slativo 8 novembre 2021, n. 207, ha apportato significative modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in particolare sostituendo i primi 98 articoli – ossia i vecchi Titoli I, recante le disposizioni generali e comuni, e II, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico – con 126 articoli, strutturati in tre Parti e tre Titoli.

A distanza di due anni, lo schema di decreto legislativo in esame apporta correzioni e integrazioni al codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal suddetto decreto legislativo n. 207 del 2021.

Lo schema consta di 8 articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in 37 commi, che modificano altrettanti articoli collocati nelle Parti I, II e III del Codice, ossia le parti interamente sostituite dal decreto legislativo n. 207 del 2021. Tra le numerose modifiche, si segnalano le seguenti.

Il comma 1 elimina dalla definizione dell'ambito di applicazione del Codice il riferimento ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato.

Il comma 2 apporta numerose modifiche alle definizioni, tra l'altro citando espressamente le torri nell'ambito delle infrastrutture fisiche delle comunicazioni elettroniche. Vengono inoltre introdotte le nuove definizioni di « *access point* », « *call center* », « codice di abilitazione e identificazione », « identificazione univoca indiretta dell'utente », « *Mac Address (Media access control address)* », « radio digitale », « servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione » e « *SSID (Service set identifier)* ».

Il comma 5 stabilisce che all'AGCOM spetta non solo la risoluzione delle controversie tra imprese ma anche tra i proprietari delle unità immobiliari o il condominio e l'operatore di rete.

Il comma 6 introduce un nuovo comma, ai sensi del quale le regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, dovendo, nel qual caso, garantire comunque una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto.

Il comma 9 raddoppia i tempi a disposizione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la concessione dei diritti individuali d'uso delle frequenze radio o delle risorse di numerazione per la sperimentazione.

Il comma 13 modifica le procedure di mappatura di cui all'articolo 22 del Codice. Tra l'altro, il termine per la realizzazione della mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga viene prorogato dal 21 dicembre 2023 al 21 dicembre 2024, prevedendo inoltre che i dati debbano essere aggiornati ogni anno e non ogni tre anni. Per quanto riguarda la mappatura recante le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, si

aumenta da 100 a 300 Mbps la velocità di *download* da considerare ai fini della mappatura stessa e si prevede, tra l'altro, che le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti abbiano natura di dichiarazioni vincolanti e implicino l'obbligo per le imprese di riferire al MIMIT e all'AGCOM in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti, con conseguente applicazione di sanzioni in caso di mancata attuazione.

Il comma 15 interviene sulle sanzioni di cui all'articolo 30 del Codice, introducendo nuovi illeciti amministrativi e prevedendo che le sanzioni amministrative di competenza del MIMIT possano essere assolte con il pagamento, entro dieci giorni, di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale.

Il comma 18 chiarisce che l'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce, pertanto, titolo unico per l'installazione.

I commi 19, 20 e 21 semplificano le modalità di presentazione di istanze e segnalazioni.

Il comma 22 esplicita l'inefficacia del provvedimento negativo tardivo per tutte le fattispecie autorizzatorie di cui agli articoli da 44 a 49 del Codice.

Il comma 23 chiarisce che, per la realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 51 del Codice, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio.

Il comma 24 riconosce all'operatore di comunicazione elettronica la facoltà di accedere a tutte le parti comuni degli edifici – oltre che in relazione alla realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, come già previsto dal Codice – anche in relazione a quella della rete mobile e delle opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1, del Codice, al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, i cavi, i fili, i riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza.

Il comma 25 chiarisce che il divieto posto dall'articolo 54 del Codice di imporre oneri per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica include gli oneri di qualsiasi natura (e quindi, secondo la relazione illustrativa, non solo oneri reali o contributi, ma anche oneri istruttori).

Il comma 27 è volto a liberalizzare le attività di costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterranee.

Il comma 36 prevede che l'AGCOM possa imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettino le specifiche raccomandazioni internazionali.

Si prevede inoltre che l'AGCOM possa ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.

Il comma 37 specifica le procedure e gli obblighi per le imprese relativi all'identificazione degli utenti della telefonia mobile in sede di sottoscrizione dei contratti.

L'articolo 2 modifica la Parte IV del Codice, relativa alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, alla quale il decreto legislativo n. 207 del 2021 ha apportato solo modifiche di coordinamento. In particolare, l'articolo in esame apporta numerose modifiche alla disciplina dei radioamatori, contenuta nel Capo VII.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, l'intervento risponde alla necessità di: aggiornare la normativa rispetto all'evoluzione delle tecnologie connesse alle telecomunicazioni; semplificare e digitalizzare i relativi procedimenti amministrativi; rendere il dettato normativo aderente all'osservazione del fenomeno radioamatoriale, storicamente caratterizzato da finalità di studio tecnico e sperimentazione nell'ambito delle radiocomunicazioni, senza scopo di lucro e, infine, armonizzare la normativa primaria con la regolamentazione tecnica recentemente oggetto di revisione.

L'articolo 3 reca modifiche agli allegati da 1 a 13 del Codice.

L'articolo 4 reca modifiche di carattere meramente formale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 del 2021, che reca disposizioni transitorie e finali, prevedendo, tra l'altro, che i contributi dovuti ai sensi del Codice siano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e che le regioni a statuto speciale e le province autonome entro il 30 giugno 2024 armonizzino la normativa vigente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 207 del 2021.

L'articolo 6 apporta una modifica all'articolo 135-*bis* del testo unico dell'edilizia, in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici, volta a prevedere che sia direttamente il tecnico abilitato – che ha rilasciato l'attestazione dell'etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda larga» – il soggetto a cui compete, su istanza del privato, l'onere di comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).

L'articolo 7 reca abrogazioni e norme transitorie.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella scorsa seduta, le audizioni avranno inizio nella riunione dell'Ufficio di presidenza convocato per oggi alle ore 15,30 e invita i Gruppi che ritenessero opportuno segnalare ulteriori nominativi di soggetti da audire a farlo entro le ore 20 di domani, mercoledì 17 gennaio, segnalando che la Presidenza si riserva di effettuare una rigorosa selezione delle richieste, in considerazione dei tempi a disposizione e della natura meramente correttiva e integrativa del provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI n. 1*. Parere alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVII n. 1*. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, segnalando che, nell'ambito del disegno di legge recante la legge di delegazione europea 2022-2023, ai fini delle competenze dell'8^a Commissione rileva, in primo luogo, l'articolo 3, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva n. 2555 del 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (la c.d. direttiva NIS 2). Tale direttiva abroga la precedente direttiva n. 1148 del 2016 (la c.d. direttiva NIS, *Network and Information Security*) e modifica sia il regolamento n. 910 del 2014 sull'identità digitale, sia la direttiva n. 1972 del 2018, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 10 pone al Governo principi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento della direttiva n. 2380 del 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento n. 1139 del 2018. Sia la direttiva sia il regolamento apportano modifiche alla direttiva n. 53 del 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

L'articolo 12 prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive nn. 958 e 959 del 2023, che hanno modificato la disciplina europea pre-vigente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8^a Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, è presente la direttiva n. 362 del 2022, che ha ad oggetto la tassazione dei veicoli per l'uso che essi fanno di talune infrastrutture e ha lo scopo di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrada che: non distorca la concorrenza; sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura; promuova la so-

stenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture; muova verso la riduzione della congestione.

In linea con l'impostazione seguita negli ultimi anni, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 e la relazione programmatica per l'anno 2023 si suddividono in quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte prima); alle politiche strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte quarta).

Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per la 8^a Commissione, nella parte delle relazioni in cui vengono esposte le politiche strategiche, ampio spazio è dedicato alle questioni afferenti all'attuazione del *Green Deal* europeo.

La relazione consuntiva dà conto dell'evoluzione nel corso del 2022 dell'*iter* dei vari provvedimenti in cui si articola il pacchetto « Pronti per il 55 », segnalando che l'Italia ha portato avanti una linea negoziale ambiziosa ma pragmatica, riconoscendo l'importanza di dare maggior stimolo alla transizione verde come motore dell'autonomia energetica dell'Unione europea, ma al contempo insistendo sulla necessità che tale obiettivo sia raggiunto con pragmatismo e compatibilmente con *target* intermedi realistici. Ciò è stato fatto, in particolare, nell'ambito della revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici e con riferimento alle proposte connesse al settore *automotive*, tra cui il regolamento sulle emissioni di CO₂ di auto e furgoni e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Con riferimento ai negoziati sul regolamento sulla condivisione degli sforzi (*effort sharing*) e su quello sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF), la relazione consuntiva riferisce che l'azione di Governo ha contribuito al mantenimento di opportune flessibilità, seppure non nella misura desiderabile, al fine di consentire agli Stati membri di poter raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione. Tali flessibilità sono state oggetto di un intenso negoziato con il Parlamento europeo, che ne chiedeva l'eliminazione o una ancor più rilevante riduzione.

Sul punto, la relazione programmatica afferma che anche nel 2023 la partecipazione del Governo ai negoziati sarebbe stata indirizzata a preservare il mantenimento delle opportune flessibilità, al fine di fornire adeguati margini di manovra ai soggetti destinatari degli atti e mitigare l'impatto sociale ed economico ad essi associato.

Con riferimento alla gestione della crisi energetica, la relazione consuntiva dà atto delle iniziative europee in materia di stoccaggio del gas, contrasto all'aumento dei prezzi e coordinamento degli acquisti, oltre che del piano RePowerEU, finalizzato a raggiungere l'indipendenza energetica dalla Russia tramite la diversificazione delle importazioni e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nella relazione programmatica sono contenute ulteriori informazioni sui singoli *dossier*, che l'Esecutivo si è impegnato a seguire con l'obiettivo di raggiungere un'intesa per una risposta comune europea in grado di preservare il mercato interno e la competitività nazionale. Il Governo ha inoltre previsto di seguire i lavori per il cosiddetto « pacchetto gas », finalizzato a introdurre norme comuni per il mercato interno dei gas rinnovabili, del gas naturale e dell'idrogeno, nonché ai lavori per la revisione della direttiva sulle emissioni industriali, per lo sviluppo del settore delle agro-energie e del ciclo del carbonio sostenibile.

In materia di economia circolare e bioeconomie, la relazione consuntiva riferisce della partecipazione del Governo alla revisione della normativa europea relativa alle batterie e ai rifiuti di batterie, nonché a quella del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti, volta a garantire che l'Unione europea non esporti le sue sfide in materia di rifiuti verso i Paesi terzi, e ai lavori sull'iniziativa legislativa in materia di *ecodesign*, che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

La relazione programmatica dedica particolare attenzione al *dossier* sulla revisione della legislazione sui rifiuti – in relazione al quale l'impegno del Governo è volto alla definizione di un quadro normativo che possa garantire la gestione dei rifiuti tessili in un'ottica di circolarità e la riduzione dei rifiuti alimentari – e sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in relazione alla quale la posizione italiana è finalizzata a scongiurare l'adozione del sistema di riuso al posto del riciclo, nel quale l'Italia è *leader* europeo. Con riferimento alla proposta di revisione del regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, la relazione segnala che la delegazione italiana avrebbe partecipato ai negoziati, avendo cura di contemperare l'interesse primario all'economia circolare e agli obiettivi del *Green Deal* europeo con l'esigenza di assicurare la cautela e la gradualità della nuova disciplina in relazione alle difficoltà causate dalla crisi energetica, al fine di evitare un impatto negativo sull'economia del settore e preservare la competitività delle imprese.

Sempre in tema ambientale, la relazione programmatica annuncia l'impegno per la redazione del programma per l'attuazione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, finalizzata a costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine e a ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, la relazione consuntiva, oltre a illustrare le misure adottate nell'ambito del PNRR e del Meccanismo per collegare l'Europa, dà conto della partecipazione dell'Italia ai negoziati sulle iniziative legislative in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi, emissioni inquinanti dei veicoli, fase Euro 7, obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali, uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, trasporto aereo sostenibile e contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni.

La relazione consuntiva contiene poi una scheda specifica sulla mobilità locale sostenibile e una sul potenziamento delle infrastrutture del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), che approfondisce il tema dei negoziati sulla revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete di trasporto transeuropea (TEN-T).

Nell'espone i *dossier* relativi alle strategie per la mobilità sostenibile nei vari settori del trasporto, la relazione programmatica, con riferimento al trasporto stradale, sottolinea l'intenzione di proseguire il dialogo e la collaborazione nell'ambito dell'iniziativa per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle attività di trasporto su gomma delle merci e dei passeggeri, in attuazione del Piano di azione definito nell'ambito dell'Alleanza del Sempione. È evidenziata tuttavia la necessità di presidiare attentamente tutte le attività, al fine di salvaguardare gli interessi italiani che potrebbero risultare penalizzati dalle problematiche relative all'attraversamento delle merci lungo il corridoio del Brennero, a causa dei divieti unilaterali adottati dall'Austria. Parimenti, risulta prioritario tutelare l'interesse nazionale nel corso dei negoziati avviati sulle nuove proposte europee in materia di emissioni dei veicoli a motore (Euro 7) e di riduzione delle emissioni dei veicoli commerciali pesanti.

Nel settore del trasporto ferroviario, il *dossier* contenuto nella relazione dà conto delle attività relative alla linea Torino-Lione e ai collegamenti relativi al corridoio Reno-Alpi, mentre, per quanto riguarda le strategie per la mobilità sostenibile nel settore del trasporto marittimo, oltre allo sviluppo di sistemi sostenibili e a bassa emissione di inquinanti, particolare attenzione è dedicata alla diffusione dell'utilizzo di carburanti alternativi, quali il GNL. A tal proposito, la relazione si sofferma sui lavori relativi al progetto per la realizzazione di un impianto multimodale di GNL nel porto di Venezia.

Nel settore aereo il Governo si è impegnato a proseguire i negoziati in materia di Cielo unico europeo, al fine di pervenire ad una normativa che, nel rafforzare la sicurezza e l'efficienza del traffico aereo in Europa, contribuisca ad ottimizzare la capacità aeroportuale, permettendo al contempo il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza tra nuovi e vecchi vettori che storicamente operano sugli aeroporti dell'Unione.

Nel *dossier* relativo alla proposta di revisione della rete di trasporto transeuropea (TEN-T) – che, nel mantenere le scadenze già fissate per il completamento della rete centrale (2030) e di quella globale (2050), prevede una nuova articolazione con la creazione di una rete centrale estesa, da completare entro il 2040 – il Governo si è impegnato a promuovere, anche nella fase finale del negoziato, una revisione della struttura e dei requisiti della rete transeuropea in linea con gli obiettivi nazionali. Ha inoltre manifestato l'intenzione di porre all'attenzione degli organismi europei l'ipotesi di includere nella lista dei progetti, tra i collegamenti mancanti del Corridoio scandinavo mediterraneo, il collegamento fisso « Villa San Giovanni-Messina »- Ferrovia-Strada.

Nella parte della relazione dedicata alle politiche strategiche per un'Europa pronta per l'era digitale sono affrontati i temi connessi alle

enormi potenzialità ma anche ai pericoli che si collegano allo sviluppo del processo di digitalizzazione.

La relazione consuntiva, dopo essersi soffermata sulle misure volte ad accrescere le competenze digitali e a ridurre il *digital divide*, dà conto del pacchetto normativo dell'Unione europea relativo ai mercati e ai servizi digitali e dei passi fatti in materia di sviluppo delle infrastrutture di comunicazione.

Per quanto riguarda specificamente la digitalizzazione dei trasporti, la relazione approfondisce, tra l'altro, il tema dei negoziati sulle nuove iniziative in materia di trasporto stradale (prescrizioni tecniche per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati, revisione della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti), nonché sulla definizione di un nuovo regolamento sul Cielo unico europeo.

Nella relazione programmatica, assumono un rilievo particolare il *dossier* relativo alla proposta di regolamento *e-privacy*, volto a rafforzare la tutela della vita privata alla luce dell'evoluzione delle comunicazioni elettroniche, nonché quello relativo alla proposta di direttiva sull'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale dell'intelligenza artificiale, volta a promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale affidabile, garantendo a coloro che abbiano subito danni una protezione equivalente a quella di cui beneficiano coloro che subiscono danni causati da prodotti di altro tipo.

La relazione evidenzia inoltre la partecipazione del Governo ai negoziati per la definizione di norme sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e l'impegno ad operare, da un lato per accrescere l'accessibilità e la disponibilità dei contenuti audiovisivi *on-line*, dall'altro a contrastare la pirateria e a prevenire la diffusione di contenuti illegali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi che ritenessero di indicare nominativi di soggetti da audire potranno farlo entro domani, mercoledì 17 gennaio, alle ore 20, segnalando che la Presidenza si riserva di effettuare una rigorosa selezione delle richieste, in considerazione dei tempi a disposizione e della natura meramente correttiva e integrativa del provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 39

*Presidenza del Vice Presidente
ROSA*

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,10

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSTEL – ASSOTELECOMUNICAZIONI, DI ANITEC – ASSINFORM E DI AIAD – FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE PER L'AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108 (CORRETTIVO CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE)

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 16 gennaio 2024

Plenaria

94^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 dicembre.

Il PRESIDENTE riferisce che una delegazione della Commissione, composta da lui stesso e dai senatori Cantalamessa e Nave, si è recata a Doha, in Qatar, nei giorni dal 9 all'11 gennaio 2024, per partecipare all'evento « Strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico: le nuove frontiere dell'acqua, dell'irrigazione e del riuso ».

Tale evento è stato organizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) unitamente all'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI). Accanto all'iniziativa, fissata il 10 gennaio 2024, la quale si collocava tra le attività italiane all'interno dell'EXPO di Doha 2023, sono stati previsti anche incontri con le Istituzioni e con imprenditori locali sui temi dell'indagine conoscitiva.

In particolare, a livello istituzionale la delegazione ha incontrato Hassan bin Abdullah Al Ghanim, Presidente del Consiglio della Shura, assimilabile al Parlamento, nonché il neo Ministro dell'ambiente e del cambiamento climatico Abdulla bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie.

Ulteriori incontri bilaterali con la delegazione italiana hanno visto la partecipazione del vertice dell'Associazione degli imprenditori, Omar

Hussein Alfardan, Presidente e CEO di *Alfardan Group*, il direttore generale di *Hassad Food* Mohamed Ali Al-Ghaithani e con l'*acting general manager* Mubarak Al Mansouri, nonché i responsabili della fattoria organica Torba Farm.

Afferma infine che la missione ha offerto la possibilità di scambiare opinioni e buone pratiche sul tema delle strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico in agricoltura, ed è stata accolta positivamente dalle Istituzioni locali.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) manifesta compiacimento per l'ottima percezione che l'Italia riscuote in Qatar, nei confronti del quale l'Italia rappresenta il primo *partner* europeo e il terzo al mondo. Dichiarò altresì di aver apprezzato l'intervento del Presidente durante l'evento organizzato nel padiglione italiano dell'EXPO, incentrato sull'equilibrio tra cambiamenti climatici e innovazioni in agricoltura, nella prospettiva di permettere a tutti l'accesso al cibo di qualità.

Il senatore NAVE (*M5S*) concorda con l'opinione del senatore Cantalamessa circa il successo dell'italianità all'estero. Dopo aver richiamato a sua volta l'incontro con il direttore generale di *Hassad Food*, riferisce che la missione ha rappresentato l'occasione anche per comprendere gli effetti del cambiamento climatico in aree desertiche e – tramite la visita ai padiglioni di altri Stati presenti all'EXPO – per conoscere le diverse strategie nazionali e i modelli di sviluppo. Nota peraltro che il Qatar sta compiendo numerosi sforzi, anche sul fronte agroalimentare, per appropriarsi del deserto e far germogliare la vita.

Il PRESIDENTE si sofferma conclusivamente sull'attenzione alla biodiversità, sottolineando l'importanza di tali scambi nell'ambito della procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4^a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, precisando innanzitutto che lo stesso, a seguito delle modifiche ap-

portate dalla Camera in prima lettura, consta di diciannove articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a dieci direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a sette regolamenti europei.

L'annesso Allegato A elenca invece 7 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione, oltre ai principi e criteri delle stesse direttive, i soli principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Con riferimento alle competenze della Commissione, fa presente che il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti: direttiva (UE) 2022/2555, relativa alla cybersicurezza (articolo 3); direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (articolo 7); direttiva (UE) 2022/431, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (articolo 8); direttiva (UE) 2022/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (articolo 9); direttiva (UE) 2022/2380, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (articolo 10); direttiva (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi delle piante (articolo 11); direttive (UE) 2023/958 e 959, in materia di riduzione di emissione di gas serra (articolo 12); direttiva (UE) 2022/2464, relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (articolo 13); regolamento (UE) 2016/161, relativo alle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (articolo 6); regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti creditizi (articolo 14); regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (articolo 15); regolamento (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (articolo 16); regolamento (UE) 2017/625, relativo alla *governance* europea dei dati (articolo 17); regolamento (UE) 2023/1113, in materia di trasferimenti fondi e di cripto-attività e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (articolo 18); regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (articolo 19).

Fra le direttive ricomprese nell'Allegato A, sono incluse la direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali; la direttiva (UE) 2022/542, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto; la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea e la direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguar-

dante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.

L'articolo 11, di particolare rilevanza rispetto alle competenze della Commissione, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438. Tale direttiva modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE con particolare riferimento agli elenchi degli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Passa poi ad esaminare la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (*Doc. LXXXVI, n. 1*), inviata alle Camere in base all'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012. La Relazione indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea.

Si sofferma, quindi, sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (*Doc. LXXXVII, n. 1*), specificando che essa, inviata dal Governo alle Camere il 20 dicembre 2023, dà conto delle azioni conseguite e dei risultati raggiunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

I temi relativi a industria e agricoltura sono descritti nella parte II, dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea, in cui si illustrano, tra l'altro, le politiche relative al *Green Deal* europeo (parte II.1, schede 15 – 44), un'Europa pronta per l'era digitale (parte II. 2, schede 45 – 65), un'economia al servizio delle persone (parte II. 3, schede 66 – 91).

Menziona poi i *dossier* legislativi e i temi che hanno improntato il dibattito europeo nel 2023, ponendo l'accento sulle materie prime critiche. In merito, fa presente che il 13 novembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Le nuove norme fissano, tra l'altro, un obiettivo volto a fare in modo che almeno il 25 per cento del consumo annuo di materie prime critiche nell'Unione europea provenga dal riciclaggio interno.

Dopo aver accennato all'intelligenza artificiale, sottolinea che la Commissione europea ha proposto un rafforzamento mirato del bilancio in un numero limitato di settori, ritenuti prioritari: Ucraina; migrazione e sfide esterne; competitività tecnologica europea.

Infine, con riferimento al progressivo completamento del pacchetto «*Fit for 55*», volto a raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione europea, ricorda che nel corso del 2023 ne sono state approvate numerose componenti, tra cui: la direttiva (UE) 2023/959 che modifica le norme in materia di scambio di quote di emissione (ETS), rafforzandolo ed estendendolo alle emissioni prodotte dal trasporto (su strada e marittimo) e dagli edifici; il regolamento (UE) 2023/955, che istituisce un Fondo so-

ciale per il clima; il regolamento (UE) 2023/956, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); il regolamento (UE) 2023/839 sulle emissioni risultanti da uso del suolo, silvicoltura e agricoltura (LULUCF) nel quadro dell'ETS, che aumenta l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'Ue fissandolo a -310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente entro il 2030, ed assegna agli Stati membri obiettivi nazionali annuali vincolanti dal 2026 al 2030; il regolamento (UE) 2023/857, che modifica il regolamento sulla condivisione degli sforzi (*Effort sharing regulation*), che assegna agli Stati membri obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non soggetti alla normativa ETS o LULUCF portando l'obiettivo di riduzione ad almeno sotto il 40 per cento rispetto al 2005; la direttiva (UE) 2023/1791, che modifica la direttiva sull'efficienza energetica; la direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva sulle fonti di energia rinnovabili (REDII), incrementando la quota nel sistema ad almeno il 42,5 per cento entro il 2030 fino ad arrivare al 45 per cento; il regolamento (UE) 2023/1804, che mira a realizzare un'infrastruttura capillare per i combustibili alternativi fissando obiettivi nazionali obbligatori.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che la proposta di parere sarà votata la settimana prossima, per consentire i dovuti approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 7^a Commissione.

Evidenzia che, ai sensi del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale ed economico e delle tradizioni popolari (articolo 1).

Specifica poi che gli abiti storici sono quelli che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che essi, unitamente alle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione, rappresentano

un fattore di sviluppo sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Dà inoltre conto dell'articolo 3, ai sensi del quale è istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con i seguenti compiti generali: ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà; espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, nonché acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario; individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

I componenti e il presidente del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti.

Passa poi all'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché dell'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Alla tenuta dell'Albo nazionale – pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo – e dell'elenco provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

Accenna, infine, all'articolo 5, sulla base del quale la Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), nell'anticipare il voto favorevole del suo Gruppo, dichiara di condividere l'iniziativa in esame, anche per le prevedibili ricadute positive sul settore del turismo.

Chiede poi se si preveda la destinazione di specifiche risorse per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.

Il PRESIDENTE concede la parola alla senatrice Fallucchi, prima firmataria dell'iniziativa legislativa in esame, perché fornisca chiarimenti in merito alla richiesta della senatrice Licheri.

La senatrice FALLUCCHI (*FdI*) chiarisce che per il momento non si prevede lo stanziamento di specifiche risorse a favore delle manifesta-

zioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Precisa che la promozione di tali iniziative è tuttavia assicurata dalla istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici » il giorno 11 novembre di ogni anno, prevedendo per tre giorni l'organizzazione di eventi ad impatto turistico.

Chiarisce che la scelta della ricorrenza di San Martino, protettore dei sarti e dei conciatori, è diretta ad estendere fino alla suddetta data la durata simbolica della stagione estiva, nonché a valorizzare le connessioni con l'agricoltura legate a tale festività.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE invita il relatore a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) il quale, pur apprezzando la finalità del testo, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Poiché non vi sono richieste ulteriori di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore POGLIESE (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 3^a Commissione.

Evidenzia che esso reintroduce, con composizione e compiti lievemente diversi, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), che era stato istituito dalla legge n. 185 del 1990. Il Comitato era stato poi soppresso, nell'ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione delle strutture ministeriali, dalla legge n. 537 del 1993.

Ricorda, quindi, che il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, all'articolo 6, comma 1, ha attribuito le funzioni di indirizzo del CISD al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), stabilendo che esse siano esercitate su proposta del Ministro degli affari esteri (ora Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Segnala altresì che i profili di interesse della Commissione concernono il coinvolgimento del Dicastero delle imprese. Nel disegno di legge infatti – come si legge nella relazione illustrativa – la reintroduzione

dell'organismo ha lo scopo di « assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento » e tale attività « richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari Dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale ».

Per tali ragioni – prosegue il relatore – il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Al Comitato è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185 del 1990, nonché le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento. Il Comitato ha anche il nuovo compito di definire criteri generali per l'applicazione dei divieti alle cessioni di materiali.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE invita il relatore a formulare una proposta di parere sul disegno di legge in titolo.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) dichiara la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in titolo, alla luce del fatto che la maggioranza e il Governo, in sede di esame di merito, non hanno accordato ad esso l'attenzione e i tempi di discussione che lo stesso avrebbe meritato in ragione della delicatezza dei contenuti affrontati.

Si rammarica, in particolare, che nessuna delle proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, a suo parere migliorative del testo d'iniziativa governativa, sia stata oggetto di accoglimento o almeno di confronto nella sede di merito.

Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si dichiara contraria alla scelta, posta in essere con il provvedimento in esame, di affidare a un organo politico le decisioni relative agli scambi di materiali di armamento per la difesa, finora assunte da un'agenzia indipendente. Lamenta, al riguardo, sia la concentrazione di potere nel Governo e nella maggioranza sia il venir meno delle garanzie di imparzialità nei processi di trasferimento di materiali di armamento.

In ragione delle considerazioni esposte, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 16 gennaio 2024

Plenaria

148^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il professor Fabrizio D'Ascenzo e l'avvocato Gabriele Fava.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Fabrizio D'Ascenzo in relazione alla proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.

Ha quindi la parola il professor D'ASCENZO, il quale formula inizialmente una valutazione positiva in merito alla situazione dell'INAIL

derivante dalle precedenti gestioni. Si sofferma quindi sui propri intenti programmatici, riguardanti in particolare l'estensione delle tutele ai diversi ambiti lavorativi e al mondo della scuola, nonché lo svolgimento di campagne di comunicazione e di iniziative di formazione. Ulteriori ambiti di intervento consistono nel miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni a favore delle persone vittime di infortunio e nel potenziamento della collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, in primo luogo in rapporto allo scambio dei dati. Sottolinea inoltre l'importanza di un impegno mirato alla valorizzazione del capitale umano dell'Istituto e alla migliore gestione del patrimonio immobiliare.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea il carattere fondamentale dell'autonomia dell'Istituto nell'amministrazione del patrimonio immobiliare, nonché dell'impiego proficuo dei dati disponibili. Riconosce quindi l'esigenza della massima sollecitudine nei confronti dei rischi nel lavoro agricolo. Le competenze proprie dell'INAIL costituiscono inoltre una risorsa utile per l'individuazione di proposte migliorative ai fini della prevenzione degli infortuni.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) esprime alcune considerazioni in merito all'universalità della copertura assicurativa, anche in riferimento all'alternanza scuola-lavoro. Posto l'accento sul necessario confronto con le categorie, pone quesiti in merito al rapporto con l'Ispettorato nazionale del lavoro e all'impiego oculato delle risorse disponibili.

La senatrice PIRRO (*M5S*) richiama l'attenzione sulla valutazione positiva espressa in riferimento al pregresso buon andamento della gestione dell'INAIL. Pone quindi un quesito relativamente all'impiego di risorse dell'Istituto nell'ambito dell'edilizia sanitaria.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) sollecita una riflessione in merito alle possibilità di apporto dell'INAIL riguardo la messa in sicurezza e la costruzione di strutture sanitarie, rammentando i contenuti della proposta di risoluzione n. 7-00009, all'ordine del giorno della Commissione.

La senatrice MANCINI (*FdI*) chiede ragguagli relativamente alla questione della sussidiarietà delle professioni ai fini della semplificazione delle procedure finalizzate alla sicurezza nel lavoro. Richiede inoltre un approfondimento in merito al fenomeno degli incidenti nel lavoro agricolo e all'aggiornamento delle tariffe.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,05.

Ha nuovamente la parola il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il quale ricorda le recenti iniziative parlamentari volte a garantire l'estensione della possibilità di fruizione di benefici conseguenti a invalidità.

Il professor D'ASCENZO, replicando agli interventi svolti, rammenta i tratti essenziali della disciplina in materia di autonomia gestionale e vigilanza dell'INAIL. Riconosce quindi l'opportunità della massima disponibilità riguardo lo scambio dei dati, nonché la necessità di porre attenzione alle specificità del settore agricolo. Si sofferma poi sul tema dell'estensione delle prestazioni dell'Istituto e sulle potenzialità dell'interazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro. Dato conto della rilevanza del Comitato di indirizzo e vigilanza, fa presente la possibilità di partecipare ai progetti riferiti all'edilizia sanitaria, nell'ambito delle potestà di intervento dell'Istituto e nel presupposto della disponibilità di adeguate risorse umane. Si esprime successivamente a favore della semplificazione delle procedure per mezzo del ricorso alla tecnologia, nonché all'aggiornamento delle tariffe.

Il PRESIDENTE ringrazia infine il professor D'Ascenzo e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,35.

Audizione dell'avvocato Gabriele Fava in relazione alla proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione della previdenza sociale (INPS)

Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.

Ha quindi la parola l'avvocato FAVA, il quale fornisce un riepilogo complessivo della natura delle attività dell'INPS, facendo altresì riferimento alle questioni del patrimonio immobiliare, della situazione dei ricavi e dei costi, delle prestazioni di sostegno al lavoro e alle famiglie. Prosegue soffermandosi sul contesto sociale di riferimento, sull'interazione con il PNRR, con il quadro macroeconomico e con i principi guida nell'ambito dell'Unione europea.

Dà poi conto delle idee strategiche connesse alla funzione di interfaccia dell'INPS con cittadini e amministrazioni, nonché in riferimento al tema dell'inclusione sociale e allo sviluppo delle politiche attive del lavoro. Le linee strategiche includono altresì un miglioramento dell'efficienza, anche relativamente all'erogazione delle prestazioni e all'ambito dei contributi.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) richiama gli obblighi di terzietà e di rispetto della disciplina legislativa che necessariamente devono caratterizzare l'attività dell'INPS.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) si sofferma innanzitutto sulla questione della possibilità dell'accesso da garantire ai cittadini e sull'importanza della tutela degli interessi dei lavoratori, che trova espressione

nel Comitato di vigilanza. Richiama poi l'attenzione sull'evasione contributiva, sul tema della gestione separata e sul rapporto tra politiche previdenziali e politiche assistenziali. Ulteriori temi di approfondimento sono rappresentati dal passaggio di diverse casse previdenziali all'INPS e alla fruizione delle prestazioni pensionistiche da parte di lavoratori migranti.

Rilevata l'insufficienza delle ragioni alla base del commissariamento dell'INPS, la senatrice PIRRO (*M5S*) pone alcuni quesiti in merito al ruolo dell'Istituto rispetto alle politiche per la famiglia e sulle possibilità di recupero dell'evasione contributiva.

Il senatore BERRINO (*FdI*) richiede chiarimenti in merito all'entità del patrimonio immobiliare inutilizzato e alle prospettive di sua valorizzazione. Segnala poi le difficoltà sui territori conseguenti all'accantonamento delle strutture deputate a constatare l'invalidità.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) pone quesiti in ordine alla possibilità di distinzione tra interventi previdenziali e assistenziali, sull'evasione contributiva e sull'assetto interno dell'Istituto, particolarmente riguardo alla rappresentanza del lavoro e delle imprese. Formula quindi ulteriori richieste di approfondimento riguardo la valorizzazione del personale e il rapporto con i patronati.

Il senatore RUSSO (*FdI*) si associa in merito alla richiesta di approfondimenti riguardanti la gestione del patrimonio immobiliare. Pone inoltre un quesito riguardante specificamente la possibilità di rendere più veloci le procedure amministrative.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) propone alcuni spunti di riflessione riguardo la possibilità di sostenibilità economica e sociale del sistema previdenziale, anche a fronte della necessità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'INPS e in un contesto caratterizzato da criticità relative al tasso di occupazione e all'equilibrio finanziario della sanità.

Intervenendo in replica,

l'avvocato FAVA sottolinea la terzietà dell'INPS nel quadro della disciplina vigente. Ribadisce quindi la necessità di impegno affinché l'INPS costituisca un interlocutore con il complesso degli interessi sociali. Si sofferma quindi sull'importanza del contrasto all'evasione contributiva e delle politiche attive del lavoro. Costituiscono ulteriori obiettivi la semplificazione e l'aumento dell'efficienza per mezzo del ricorso alla digitalizzazione. La valorizzazione del patrimonio immobiliare pone inoltre l'esigenza di interventi specifici.

Il PRESIDENTE ringrazia infine l'avvocato Fava e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Martedì 16 gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza della Vice Presidente
MIELI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE SUI FENOMENI DI DISCORSI D’ODIO, DISCRIMINAZIONE E DISINFORMAZIONE, CONNESSI AI GRAVI AVVENIMENTI IN MEDIO ORIENTE

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 16 gennaio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 16 gennaio 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
D'ATTIS

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mauro D'ATTIS, *vicepresidente*, comunica che il senatore Pierantonio Zanettin è stato designato dal Presidente del Senato quale componente della Commissione, in sostituzione del senatore Francesco Silvestro, dimissionario.

Rende noto che l'Arma dei Carabinieri ha indicato quale ufficiale di collegamento con la Commissione il colonnello Carmine Tordiglione e che la consulente a tempo parziale Ornella Pastore, magistrata, ha ottenuto l'autorizzazione alla collaborazione dal Consiglio superiore della magistratura con comunicazione pervenuta in data 27 dicembre 2023.

La seduta termina alle ore 13,40.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
D'ATTIS

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Mauro D'ATTIS, *vicepresidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche

mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Ivano Chierici, presidente ANCE Foggia

(Svolgimento e conclusione)

Mauro D'ATTIS, *vicepresidente*, introduce l'audizione di Ivano Chierici, presidente ANCE Foggia.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Dà la parola all'audito.

Ivano CHIERICI, *presidente ANCE Foggia*, svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Mauro D'ATTIS (*FI-PPE*), *presidente*, il deputato Giandonato LA SALANDRA (*FdI*), e la senatrice Vincenza RANDO (*PD-IDP*).

Ivano CHIERICI, *presidente ANCE Foggia*, risponde ai quesiti posti.

Mauro D'ATTIS, *vicepresidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.

